

Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 37

Del 28.04.2016

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio (dipendenti comunali- Progetto Madonna delle Grazie anno 2012).

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19,20 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo.

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 Consiglieri, assenti n. 14

		P	A			P	A
PEPE	Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLINARO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMBROSONE	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORLANDO	Nazzareno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAPEZZONE	Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORREI	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUTO	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA	Luca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COLLARILE	Leonida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALLADINO	Marcello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PALMIERI	Annachiara	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE NIGRIS	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PASQUARIELLO	Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE PIERRO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PICUCCI	Oberdan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE RIENZO	Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POCINO	Francescosaverio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORE	Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORETTI	Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TANGA	Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INGALDI	Amina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TIBALDI	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IZZO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRUSIO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANNI	Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZARRO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZOINO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZZA	Livio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOINO	Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MICELI	Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori : Del Vecchio, Castiello, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio, Zollo.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio
Dr. Giovanni Izzo

RELAZIONE:

Il sottoscritto Dott. Andrea Lanzalone, Dirigente del Settore Attività Produttive, ai sensi dell'art. 66 comma 2) del vigente regolamento di contabilità

PROPONE

al Consiglio Comunale la seguente deliberazione:

RELAZIONE

Premesso che:

con Delibera di G.C. n. 104 del 19.06.2012 veniva approvata la "Organizzazione della Festività in onore di Maria SS. Delle Grazie - anno 2012 - Benevento nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2012";
con la determina dirigenziale n.70 del 21.06.2012 si procedeva all'impegno definitivo della spesa necessaria al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'evento;
con nota prot. n. 50744 del 05.06.2012, il Dirigente inviava agli organi competenti la relazione sul progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna delle Grazie" anno 2012;
con successivo provvedimento n. 127 del 03.12.2012, lo stesso Dirigente, comunicava gli obiettivi raggiunti in esecuzione al progetto in argomento con l'indicazione dei dipendenti partecipanti, degli importi corrispondenti e disponeva la liquidazione delle spettanze al personale per € 8.587,00 comprensive di oneri riflessi ai dipendenti Caruso Rosanna, Savignano Nicola, Marinaro Rosario, Beatrice Maria, Stanziale Angelo, Nazzaro Valterino, Ventucci Carmela, Rossi Margherita, Spina Valeria, Lovino Pasquale, Fantasia Angela, Petrella Maurizio e Fischetti Tommaso. Detta determina non ha avuto seguito causando, così, il mancato pagamento delle spettanze ai sopraccitati dipendenti;

in conseguenza dei ricorsi presentati dai dipendenti:

- Fischetti Tommaso, il Giudice del Lavoro, con decreto n. 314/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "*somma netta di € 669,87 a titolo di retribuzioni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ...*", in favore dello stesso dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1034 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali. Nella presente partita debitoria viene presa in considerazione la somma stabilita dal Giudice con decreto ingiuntivo n. 314/2014 di € 669,87 anziché quello riportato nella determinazione di liquidazione n. 127 del 03.12.2012, così come indicato dal Settore Avvocatura con nota prot. n. 14244 del 15.02.2016;
- Petrella Maurizio, il Giudice del Lavoro, con decreto n. 203/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "*somma di € 699,87 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...*"; in favore dello stesso dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1037 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali;
- Ventucci Carmela, il Giudice del Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 198/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "*somma di € 727,65 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...*", in favore della stessa dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1027 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali;
- Beatrice Maria, il Giudice del Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 199/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "*somma di € 850,00 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...*", in favore della stessa dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1023 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali;

che, l'art. 23 comma 5 della L. 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso, propone:

- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui agli allegati "A", "B" e "C", che costituiscono parte e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta per un importo di € 5.717,36, correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per la quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;

- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 del TUEL n. 267/2000 - ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

-di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;

--di disporre la trasmissione della presente delibera in uno con quelle proposte dagli altri Settori e in forma centralizzata alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Benevento, li 18.4.2016



~~Il Dirigente
dott. Andrea Lanzalone~~

**PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE:
PARERI SULLA PROPOSTA**

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Benevento, li

18.4.2016

~~Il Dirigente del Settore AA.PP.~~

~~dott. Andrea Lanzalone~~

Il sottoscritto Dirigente del Settore Finanze esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

Dà atto che la spesa complessiva pari a €. _____ grava sull'intervento
cap. _____ imp. n. _____ sub _____;

Benevento, li _____

~~Il Dirigente del Settore Finanze~~

VISTO, si esprime parere favorevole.

Benevento, li _____

Il Segretario Generale

- Rossi Margherita, il Giudice del Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 197/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma di € 727,65 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...", in favore della stessa dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1024 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali;

- Spina Valeria, il Giudice del Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 315/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma netta di € 529,20 a titolo di retribuzioni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ...", in favore della stessa dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1032 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali; con la presente partita debitoria si è considerato l'importo netto spettante, così come citato nella determinazione dirigenziale n. 127 del 03.12.2012, che è di € 400,00 anziché € 529,20, erroneamente riportata nel decreto ingiuntivo n. 315 del 15.04.2014;

- Nazzaro Valterino, il Giudice del Lavoro, con decreto n. 201/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma di € 800,00 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...", in favore dello stesso dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1035 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali;

Viste

le partite debitorie formulate nei confronti dei dipendenti Fischetti Tommaso, Petrella Maurizio, Ventucci Carmela, Beatrice Maria, Rossi Margherita, Spina Valeria e Nazzaro Valterino, i relativi decreti ingiuntivi e le sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento (Allegato "A"); la determina dirigenziale n. 127 del 03.12.2012 con la quale si disponeva la liquidazione delle spettanze al personale (Allegato "B");

la nota di chiarimento resa dal Settore Avvocatura del 15.02.2016 prot, n. 14244 sull'interpretazione dei meri errori riportati dai giudici in alcune sentenze (Allegato "C") e che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente delibera;

Vista

la nota prot. n. 16639 del 22.02.2016 con la quale il Dirigente ff Settore Gestione Economica ha restituito le partite debitorie sopraccitate che, essendo le stesse non incluse nel piano di riequilibrio di cui alla delibera di C.C. n. 41/2014, devono seguire l'iter previsto all'art. 66 comma 2) del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto:

che l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 consente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in caso di sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

che, nella proposizione delle partite debitorie, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito;

Verificata

la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato

che, per l'importo del debito fuori bilancio in parola di € 5.717,36 e per la parte debitoria di competenza del Settore Attività Produttive, si ritiene opportuno procedere all'immediato e totale pagamento dello stesso;

Rilevato

che, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

PRESENTI 19

Il Consiglio comunale

Vista la relazione riportata nelle premesse ed il relativo parere sulla regolarità tecnica della proposta ed il parere di regolarità contabile (All.1);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti (All.2);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legge n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;

Ritenuto che sussista improrogabilità ed urgenza sia alla luce del quadro normativo vigente sia alla luce delle responsabilità contabili incombenti sul Consiglio e su ogni singolo Consigliere comunale nel caso di ritardo nell'approvazione del deliberato ad assumersi per il maturare di interessi e rivalutazione monetaria ove prevista nei titoli di condanna.

Che sussista improrogabilità ed urgenza alla luce dei principi contabili affermati dal Ministero degli Interni-Osservatorio per la Finanza Enti Locali ed in particolare al Principio n.2 comma 82 che espressamente specifica che vi è urgenza nel dover provvedere all'approvazione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in tutti i casi, come nel caso in specie, dal decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami ed il maturare di interessi e rivalutazione monetaria;

~~che il criterio interpretativo è evitare danno all'Ente, danno che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, trattandosi di sentenze esecutive, da cui discendono interessi ex lege;~~

che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n° 3894 del 30/06/2003, su caso specifico, ha affermato che il divieto di cui al comma 5 dell'art.38 TUEL, non può riguardare l'emanazione di provvedimenti imposti per legge ed a contenuto vincolato;

che nel caso in specie il riconoscimento della scheda di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) TUEL è a contenuto vincolato senza alcuna discrezionalità e vi è l'obbligo di provvedere al fine di evitare danni e responsabilità contabili, provvedendo al relativo riconoscimento senza indugio stante l'urgenza e l'indefferibilità.

Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti (Capezone, De Pierro, Trusio)

delibera

di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art.194 del TUEL, di cui agli allegati "A", "B" e "C" che costituiscono parte sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta per un importo di Euro 5.717,36 correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo;

di stabilire che, con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;

di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della Legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 del TUEL n. 267/2000- ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

di dare mandato ai competenti dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento con debiti fuori bilancio.

Di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art.23 comma 5 della Legge L.289/2002.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n. 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 in esercizio provvisorio con gli stanziamenti corrispondenti a quelli approvati con il bilancio di previsione 2015-2017; Letta la proposta di deliberazione, le schede allegate del Dirigente Settore Attività Produttive;


Per quanto di propria competenza, sulla scorta degli elementi documentali disponibili e considerato:

- che i debiti non hanno avuto copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- che le partite debitorie da riconoscere viene fatta rientrare nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276, fatte salve le eventuali responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, sul presupposto che il dirigente competente ratione materiae abbia verificato la correttezza, la regolarità della partita debitoria e gli adempimenti presupposti e consequenziali, ivi compreso il recupero derivante da responsabilità solidali;
- che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015, da parte dei competenti organi;
- che la copertura prevista è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;

in tali sensi è il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta.

Benevento, Li 18/04/2016

Il Dirigente reggente
del Settore Gestione economica
Dott. Emilio Porcaro



Prot. N. 35689 del 19.04.2016

Verbale n. 8 del 15/04/2016

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 10:30:

Dott. Maurizio Boffa – Presidente;

Dott. Anello Ambrosio – Componente;

Dott. Salvatore Esposito – Componente;


revisori dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominati con delibera consiglio comunale n. 01 del 09/01/2016; si sono recati presso la sede Comunale per esaminare le seguenti richieste di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, 1 c., lett. a), ex art. 194, 1 c., lett. e) e ex art. 194, 1 c., lett. d):

- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui agli allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta come si evince dal seguente prospetto:

settore	importo	lettera e	lettera d	lettera a
opere pubbliche	15.291.106,21	21.152,00	86.429,63	15.183.524,58
avvocatura	753.279,09			753.279,09
avvocatura	166.713,01			166.713,01
avvocatura	122.286,45	122.286,45		0,00
avvocatura	38.930,84	38.930,84		0,00
servizio al cittadino	185.840,17	3.321,45		182.518,72
attività produttive	219.373,17			219.373,17
beni culturali	2.062,98			2.062,98
beni culturali	2.281,36			2.281,36
beni culturali	15.553,60			15.553,60
beni culturali	24.106,70			24.106,70
gest.economica	970.478,94			970.478,94
	1.366.150,43			1.366.150,43
totale	19.158.162,95	185.690,74	86.429,63	18.886.042,58

correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;



- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 19.162.841,75 è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 898.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Il Collegio dei Revisori

VISTO

- l'art. 194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art. 239 primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;
- che alla data odierna l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2016;

VISTO ANCHE

- la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del d.lgs. 267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che i debiti fuori bilancio potranno trovare integrale copertura, in caso di approvazione del piano di riequilibrio rimodulato, alla luce dei sopracitati debiti indeterminati, mediante accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 - ter del TUEL;

CONSIDERATO

- I pareri di regolarità tecnica favorevole rilasciati dai funzionari addetti;
- I pareri di regolarità contabile favorevole rilasciati dal Dirigente dei Servizi Finanziari;
- che il Collegio, vista la mole delle sentenze rientranti nella proposta ed i tempi ridottissimi a disposizione per esprimere il dovuto parere ha proceduto ad un'analisi completa delle schede relative redatte dai funzionari preposti e ad un esame a campione delle singole sentenze;
- l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Avvocatura di cui al prot. 34962 del 14 aprile 2016;
- la nota della Corte dei Conti del 29/02/2016 prot. 19276;

- le attestazioni dei dirigenti competenti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI
ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento, ed al relativo finanziamento, dei debiti fuori bilancio rientranti esclusivamente nella fattispecie prevista dall'art.194, primo comma, lett.a) relativi a sentenze notificate successivamente al 29/08/2014, e lett. d) del dlgs.267/2000 riguardanti espropri per pubblica utilità. Per quanto riguarda i debiti rientranti nella fattispecie prevista dall'art.194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000 si evidenzia che l'Ente essendo in esercizio provvisorio non può provvedere al riconoscimento di tali debiti fuori bilancio in quanto il Dlgs 10/08/2014 che sostituisce l'art.163 del TUEL prevede che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. L'art.194 del TUEL infatti contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Al sensi della citata disposizione sono riconoscibili debiti relativi a: sentenze esecutive lettera a); coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art.191 del TUEL nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. La Giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art.194 del TUEL. Infatti, mentre nel caso di sentenze di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicato dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art.194 del TUEL l'Organo Consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale che ad esempio riguardo alla lettera e), concerne l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa, trattandosi in questo caso di spese di cui alla lettera e) e trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio senza l'esistenza del bilancio di previsione. Inteso come strumento autorizzatorio per le spese di gestione, si ribadisce l'orientamento di questo Collegio di non esprimere parere favorevole al riconoscimento dei debiti di cui alla fattispecie prevista dall'art.194, primo comma, lett. e) del dlgs.267/2000, rinviando l'esame di questa fattispecie di debiti successivamente all'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio 2016, fermo restando l'autonomia decisionale del Consiglio Comunale a cui spetta la competenza esclusiva in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Collegio invita l'Ente, qualora non sia stato già fatto, affinché vengano compiute tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.

Infine il Collegio dei Revisori segnala che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;

La riunione si è conclusa regolarmente alle ore 16:15

del che è verbale che sarà trasmesso.

Dott. Maurizio Boffa - Presidente;

Dott. Anello Ambrosio - Componente;

Dott. Salvatore Esposito - Componente



Città di Benevento

Settore Attività Produttive
Via Traiano palazzo del Reduce
Tel. 0824 772526 Fax 0824 772514
E mail: suap@pec.comunebn.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PARTITA DEBITORIA

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: INDUSTRIA

Il sottoscritto dirigente Dr. Andrea Lanzalone, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: Fischetti Tommaso, nato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 15.04.1957.

Codice Fiscale: FSCTMS57D15I277N;

Indirizzo: c/o Avv. Ficociello Vincenzo, Via G. Calandriello n.1 - 82100 Benevento.

Oggetto della spesa: Pagamento progetto per svolgimento manifestazione "Madonna delle Grazie" anno 2012.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

Decreto ingiuntivo n. 314/2014 € 669,87 e Sentenza del Tribunale di Benevento n. 1034/15.

Epoca della prestazione: 2012

IMPORTO LORDO: Euro 669,87 di cui Euro _____ per I.V.A ed Euro _____ per C.P.A. _____

INTERESSI

Su € 506,33 dal 03.12.2012 al 31.12.2015 € 21,34

RIVALUTAZIONE MONETARIA

Su € 506,33 dal mese di Dicembre 2012 al mese di Dicembre 2015 € 2,53

ACCESSORI (oneri riflessi ed irap a carico ente) € 163,54

TOTALE CREDITO (Sorta capitale + Interessi legali + Rivalutazione monetaria + oneri riflessi ed irap) EURO 693,74

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

(X) 1) che la fornitura dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: fini istituzionali;

(X) 2) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

(X) 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

(X) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

(X) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

- () b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- () c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- () d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- () e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- (X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;
- (X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Con Delibera di G.C. n. 104 del 19.06.2012 veniva approvata la "Organizzazione della Festività in onore di Maria SS. Delle Grazie - anno 2012 - Benevento nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2012". Con la Determina dirigenziale n.70 del 21.06.2012 si procedeva all'impegno definitivo della spesa necessaria al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'evento. Con nota prot. n. 50744 del 05.06.2012, il Dirigente inviava agli organi competenti la relazione sul progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna delle Grazie" anno 2012. Con successivo provvedimento n. 127 del 03.12.2012, lo stesso Dirigente, comunicava gli obiettivi raggiunti in esecuzione al progetto in argomento con l'indicazione dei dipendenti partecipanti, degli importi corrispondenti e disponeva la liquidazione delle spettanze al personale per € 8.587,00 comprensive di oneri riflessi ai dipendenti Caruso Rosanna, Savignano Nicola, Marinaro Rosario, Beatrice Maria, Stanziale Angelo, Nazzaro Valterino, Ventucci Carmela, Rossi Margherita, Spina Valeria, Lovino Pasquale, Fantasia Angela, Petrella Maurizio e Fischetti Tommaso. Detta determina non ha avuto seguito causando, così, il mancato pagamento delle spettanze ai sopracitati dipendenti. In conseguenza del ricorso presentato dal dipendente Fischetti Tommaso, il Giudice del Lavoro, con decreto n. 314/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma netta di € 669,87 a titolo di retribuzioni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ...", in favore dello stesso dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1034 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali. Nella presente partita debitoria viene presa in considerazione la somma stabilita dal Giudice con decreto ingiuntivo n. 314/2014 di € 669,87 anziché quello riportato nella determinazione di liquidazione n. 127 del 03.12.2012, così come indicato dal Settore Avvocatura con nota prot. n. 14244 del 15.02.2016. Pertanto l'Organo deliberante vorrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 194 del T.U.E.L..

Benevento, - 2 MAR. 2016



IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Lanzalone

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- () a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- (x) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria, fatta salva qualsiasi categoria di responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, al quale si fa fronte.

Benevento,

IL DIRIGENTE f.f.
Dott. Emilio Porcaro

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

FISCHETTI TOMMASO

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 03/12/2012

Data Finale: 31/12/2015

Capitale Iniziale: € 506,33

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2012

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2015

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/12/2012	03/12/2013	€ 509,37	2,50%	365	€ 12,73
03/12/2013	31/12/2013	€ 508,86	2,50%	28	€ 0,98
01/01/2014	03/12/2014	€ 508,86	1,00%	337	€ 4,70
03/12/2014	31/12/2014	€ 508,86	1,00%	28	€ 0,39
01/01/2015	31/12/2015	€ 508,86	0,50%	365	€ 2,54

Indice alla Decorrenza: 106,5

Indice alla Scadenza: 107

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,005

Totale Rivalutazione: € 2,53

Capitale Rivalutato: € 508,86

Totale Colonna Giorni: 1123

Totale Interessi: € 21,34

Rivalutazione + Interessi: € 23,87

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 530,20

DECR. ING. 31h/1h
R. G. LAY. 173h/1h
CRON.

~~ORIGINALE~~



STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Ficociello
82100 BENEVENTO
Via G. Calandriello n. 1
Cell.349/1003739
vincenzoficociello@hotmail.it
avvvincenzoficociello@puntopec.it

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Giudice del Lavoro

Ricorso per decreto ingiuntivo

FISCHETTI Tommaso, nato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 15/04/1957, ivi residente alla via Principessa Elena, codice fiscale FSCTMS57D15I277N, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Ficociello, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in Benevento alla via G. Calandriello n. 1, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche nonché gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata avvvincenzoficociello@puntopec.it,

premessi che

E' dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso il Settore Polizia Municipale, categoria C.

Ha partecipato al progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna S.S. delle Grazie", anno 2012 presentato con nota prot. n. 50744 del 08/06/2012 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico (v. doc. allegato n. 1).

Tale progetto ha riguardato lo svolgimento, tra le altre, di attività riguardanti istruttoria pratiche e rilascio delle autorizzazioni agli operatori commerciali, controllo degli spazi occupati, controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie, assistenza a persone portatrici di handicap.

Con successiva determina di liquidazione n. 127 del 03/12/25012 venivano liquidate le spettanze previste in euro 669,87 lorde (v. doc. allegato n. 2).

Ciò nonostante non riceveva il pagamento.

Provvedeva, allora, a notificare istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 410 ss c.p.c. ma il tentativo non aveva esito in quanto l'amministrazione non provvedeva a depositare osservazioni scritte né a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione, nonostante fosse a ciò obbligata per legge, impedendo in tal modo la fissazione della comparizione delle parti e l'espletamento del tentativo,

PROCURA


Io sottoscritto nomino l'avv. VINCENZO FICOCIELLO mio rappresentante e difensore nel procedimento a margine del presente atto, in ogni fase, stato e grado del giudizio, comprese eventuali opposizioni, la fase esecutiva e procedimenti connessi o consequenziali, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, compresi quelli per transigere, mediar e conciliare, spiegare domande nuove e riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, proporre appello e ogni altra impugnazione, sottoscrivere per mio conto ogni atto, riassumere il giudizio, rinunciare agli atti e farsi sostituire ed ogni altro potere, nessuno escluso. Eleggo con lui domicilio presso il suo studio in Benevento alla via Filippo Raguzzini n. 7. Benevento, 10/03/2014

per autentica
avv. Vincenzo Ficociello

Città di Benevento
Prot. 2014/0036513 Ingresso
del 12/05/2014
Mitt. UFFICIALE GIUDIZIARIO DI

6608

S. J. F. M. C.
13.5.14





obbligando il ricorrente alla proposizione della domanda giudiziale (v. *doc. allegato n. 3*):

Di qui la necessità del presente ricorso.

Il decreto ingiuntivo viene richiesto provvisoriamente esecutivo trattandosi di crediti da lavoro che costituiscono l'unico mezzo di sostentamento del ricorrente il quale non gode di altri redditi.

Il credito azionato, inoltre, è comprovato da documentazione proveniente dal debitore.

L'inadempimento del datore di lavoro, infine, può dirsi, ormai, risalente nel tempo.

Tanto esposto, il ricorrente


RICORRE

a questo Tribunale affinché, previa dichiarazione della propria competenza, ingiunga al, **COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, di pagare immediatamente, in favore del ricorrente la somma di euro 669,87 lorde; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al soddisfo, oltre le spese della presente procedura, con attribuzione al procuratore; ciò senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine di quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Il valore della presente causa, vertente in materia di lavoro, è di euro 669,87.

Benevento, 10/03/2014

avv. Vincenzo **FICOCIELLO**



R.G. 1734/2014



TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti,

Letto il ricorso proposto da TOMMASO FISCHETTI;
 rilevato che la richiesta monitoria è relativa alle retribuzioni ed è
 fondata su documentazione di provenienza datoriale (determina);
 ritenuto che sussistono gravi motivi per concedere la provvisoria
 esecuzione vista la documentazione posta a base della richiesta e la
 natura alimentare del credito vantato;
 letti gli artt. 633 e ss. c.p.c. e ritenuta la propria competenza;

ingiunge

a COMUNE DI BN di pagare immediatamente e senza dilazione in
 favore del ricorrente la somma netta di €669,87 a titolo di
 retribuzioni oltre interessi legali e rivaluzione monetaria dalla
 maturazione al soddisfo nonché le spese del procedimento che liquida
 in complessivi €225,00 alla luce delle nuove tariffe, oltre rimborso
 forfettario 15%, rimborso cont. unif. €18,50, IVA e CAP, avvertendola
 che, in mancanza, si procedere ad esecuzione forzata.

Concede gg.40 dalla notificazione all'ingiunta per proporre
 opposizione.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Benevento-11/04/2014

Il Giudice


(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

15-4-2014

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali
Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di met-
tere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministe-
ro di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza
pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

15 APR. 2014

Benevento, li


IL FUNZIONARIO



È copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. Vincenzo Filicelella
Benevento, li 15 APR. 2014

IL CANCELLIERE





RELATA DI NOTIFICA


Ad istanza dell'avv. Vincenzo FICOCIELLO, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Benevento, ho notificato il ricorso monitorio nonché il decreto ingiuntivo, emesso, in forma esecutiva, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, che precedono, a: **COMUNE DI BENEVENTO** [codice fiscale 00074270620], in persona del legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Benevento alla via Annunziata - Pal. Mosti, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

a mani dell' impiegata Cenicola Elena
incaricata alla ricezione atti t.q.

Benevento, 12 MAG. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficiale Giudiziario
Pasquale De Maffele





R.G. N.
Sent. N. 1034/15
Cron. N. 19495/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3611 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2014, udienza di discussione del 16/11/2015, vertente

TRA

COMUNE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato a in VIA BAGNI BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.FEO ANDREA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E


TOMMASO FISCHETTI elettivamente domiciliato in VIA G. CALANDRIELLO,1 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv. FICOCIELLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.06.2014 il Comune di Benevento proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.314\2014 con il quale il Giudice del lavoro di Benevento gli intimava il pagamento di €669,87 in favore dell'opposto a titolo di compenso per attività svolte nell'ambito della festa Madonna delle Grazie anno 2012. Esponeva il Comune che la documentazione offerta in sede di emissione del decreto ingiuntivo non era idonea a dimostrare la fondatezza della domanda nel giudizio di merito; che l'attività svolta dall'opposta nell'organizzazione della festa, anche ove provata, doveva essere retribuita come lavoro straordinario e, di conseguenza, con un compenso minore.



L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.

Dalla documentazione prodotta già in sede monitoria, emerge che, con riferimento alla festa Madonna S.S. delle Grazie per l'anno 2012, veniva predisposto un progetto di attività con relativa previsione di "un ristoro" per i dipendenti comunali del Settore Gruppo Economico e Polizia Municipale, interessati. Con determinazione n. 127 del 03.12.2012 si accertava la piena attuazione del progetto, con entrate superiori alle previsioni e del complessivo importo di €8.587,00, da destinare alla liquidazione dei compensi per i dipendenti comunali. In allegato alla determina veniva inserito l'elenco dei dipendenti con i compensi previsti per ognuno.

Appare evidente dall'esame della suddetta documentazione, che il diritto al compenso risulta pienamente provato in quanto, con documentazione di provenienza Comunale, la parte ha documentato la sussistenza del progetto, lo svolgimento dell'attività prevista nel progetto e la misura del compenso.

Trattasi di documentazione sicuramente idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ma anche a dimostrare la sussistenza del diritto nel giudizio di merito. Difatti siamo in presenza di documenti redatti dal Comune che comprovano l'approvazione del progetto e la sua realizzazione, con raggiungimento degli obiettivi. Anche quanto alla misura del compenso, la parte invoca l'erogazione nella misura determinata dallo stesso Comune nella determina n. 127 citata.

Da quanto esposto, consegue il rigetto della prima eccezione di parte opponente.

Quanto, poi, al rilievo che detti compiti andavano retribuiti come lavoro straordinario, dagli artt. 15 e 17 del CCNL si evince la possibilità per il Comune di predisporre progetti di sviluppo e di erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dei servizi. Nel caso in esame ricorre tale ipotesi con conseguente erogazione dei compensi come determinati con la determina n. 127/2012.


Da tutto quanto esposto, discende il rigetto dell'opposizione.

Per il principio della soccombenza l'opponente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo nella misura minima.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Benevento, in persona del sindaco p.t., in data 20.06.2014 nei confronti di TOMMASO FISCHETTI ogni contraria



istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna il Comune al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi €245 oltre rimb.forf. 15,0%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione.


Così deciso in Benevento il 16/11/2015

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiarotti)



DEPOSITATO IN UDIENZA
Benevento, 16 NOV 2015
IL CANCELLIERE





Città di Benevento

Settore Attività Produttive
Via Traiano palazzo del Reduce
Tel. 0824 772526 Fax 0824 772514
E mail: suap@pec.comunebn.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PARTITA DEBITORIA Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: INDUSTRIA

Il sottoscritto dirigente Dr. Andrea Lanzalone, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: Petrella Maurizio, nato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 06.07.1962.

Codice Fiscale: PTRMRZ62L06I277S;

Indirizzo: c/o Avv. Ficociello Vincenzo, Via G. Calandriello n.1 - 82100 Benevento.

Oggetto della spesa: Pagamento progetto per svolgimento manifestazione "Madonna delle Grazie" anno 2012.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

Decreto ingiuntivo n. 203/2014 € 699,87 e Sentenza del Tribunale di Benevento n. 1037/15.

Epoca della prestazione: 2012

IMPORTO LORDO: Euro 699,87 di cui Euro _____ per I.V.A ed Euro _____ per C.P.A.

INTERESSI

Su € 529,00 dal 03.12.2012 al 31.12.2015 € 22,18

ACCESSORI (oneri riflessi ed irap a carico ente) € 170,87

TOTALE CREDITO (Sorta capitale + Interessi legali + oneri riflessi ed irap) EURO 722,05

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che la fornitura dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: fini istituzionali;
- 2) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- () d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
() e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;
(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Con Delibera di G.C. n. 104 del 19.06.2012 veniva approvata la "Organizzazione della Festività in onore di Maria SS. Delle Grazie - anno 2012 - Benevento nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2012". Con la Determina dirigenziale n.70 del 21.06.2012 si procedeva all'impegno definitivo della spesa necessaria al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'evento. Con nota prot. n. 50744 del 05.06.2012, il Dirigente inviava agli organi competenti la relazione sul progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna delle Grazie" anno 2012. Con successivo provvedimento n. 127 del 03.12.2012, lo stesso Dirigente, comunicava gli obiettivi raggiunti in esecuzione al progetto in argomento con l'indicazione dei dipendenti partecipanti, degli importi corrispondenti e disponeva la liquidazione delle spettanze al personale per € 8.587,00 comprensive di oneri riflessi ai dipendenti Caruso Rosanna, Savignano Nicola, Marinaro Rosario, Beatrice Maria, Stanziale Angelo, Nazzaro Valterino, Ventucci Carmela, Rossi Margherita, Spina Valeria, Lovino Pasquale, Fantasia Angela, Petrella Maurizio e Fischetti Tommaso. Detta determina non ha avuto seguito causando, così, il mancato pagamento delle spettanze ai sopracitati dipendenti. In conseguenza del ricorso presentato dal dipendente Petrella Maurizio, il Giudice del Lavoro, con decreto n. 203/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma di € 699,87 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...", in favore dello stesso dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1037 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali. Pertanto l'Organo deliberante vorrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 194 del T.U.E.L..

Benevento, 28 GEN. 2016



IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Lanzalone

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- () a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
(x) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria, fatta salva qualsiasi categoria di responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, al quale si fa fronte.

Benevento,

IL DIRIGENTE f.f.
Dott. Emilio Porcaro

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

PETRELLA MAURIZIO

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Senza Rivalutazione

Data Iniziale: 03/12/2012

Data Finale: 31/12/2015

Capitale Iniziale: € 529,00

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/12/2012	31/12/2013	€ 529,00	2,50%	393	€ 14,24
01/01/2014	31/12/2014	€ 529,00	1,00%	365	€ 5,29
01/01/2015	31/12/2015	€ 529,00	0,50%	365	€ 2,65

Totale Colonna Giorni: 1123

Totale interessi (s.e.o.): € 22,18

Capitale + interessi (s.e.o.): € 551,18

DECR. ING. 203/84

R. G. LAV. 4223/14

CRON.

ORIGINALI

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Ficociello

82100 BENEVENTO

Via G. Calandriello n. 1

Cell. 349/1003739

vincenzoficociello@hotmail.it

avv.vincenzoficociello@puntopec.it

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Giudice del Lavoro

Ricorso per decreto ingiuntivo

PETRELLA Maurizio, nato a S. Angelo A Cupolo (BN) il 06/07/1962, ivi residente alla via A. Manzoni n. 41 codice fiscale PTRMRZ62L06I277S, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Ficociello, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in Benevento alla via G. Calandriello n. 1, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche nonché gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.vincenzoficociello@puntopec.it,

premessi che

E' dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso il Settore Sviluppo Economico, categoria C.

Ha partecipato al progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna S.S. delle Grazie", anno 2012 presentato con nota prot. n. 50744 del 08/06/2012 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico (v. *doc. allegato n. 1*).

Tale progetto ha riguardato lo svolgimento, tra le altre, di attività riguardanti: istruttoria pratiche e rilascio delle autorizzazioni agli operatori commerciali, controllo degli spazi occupati, controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie, assistenza a persone portatrici di handicap.

Con successiva determina di liquidazione n. 127 del 03/12/25012 venivano liquidate le spettanze previste in euro 699,87 lorde, 529,00 nette (v. *doc. allegato n. 2*).

Ciò nonostante non riceveva il pagamento.


Provvedeva, allora, a notificare istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 410 ss c.p.c. ma il tentativo non aveva esito in quanto l'amministrazione non provvedeva a depositare osservazioni scritte né a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione, nonostante fosse a ciò obbligata per legge, impedendo in tal modo la



PROCURA

Io sottoscritto nomino l'avv. VINCENZO FICOCELLO mio rappresentante e difensore nel procedimento a margine per ogni fase, stato e grado del giudizio, comprese eventuali opposizioni, la fase esecutiva e procedimenti connessi o consequenziali, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, compresi quelli per transigere, mediare e conciliare, spiegare domande nuove e riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, proporre appello e ogni altra impugnazione, sottoscrivere per mio conto ogni atto, riassumere il giudizio, rinunciare agli atti e farsi sostituire ed ogni altro potere, nessuno escluso. Eleggo con lui domicilio presso il suo studio in Benevento alla via Filippo Raguzzini n. 7.

Benevento, 10/07/2014



per autentica
avv. Vincenzo Ficociello

Città di Benevento

Prot. 2014/0036522 Ingresso
del 12/05/2014

Mitt: UFFICIALE GIUDIZIARIO DI I

8957  S. J. F. n. 15.5.14



fissazione della comparizione delle parti e l'espletamento del tentativo, obbligando il ricorrente alla proposizione della domanda giudiziale (v. *doc. allegato n. 3*).

Di qui la necessità del presente ricorso.

Il decreto ingiuntivo viene richiesto provvisoriamente esecutivo trattandosi di crediti da lavoro che costituiscono l'unico mezzo di sostentamento del ricorrente il quale non gode di altri redditi.

Il credito azionato, inoltre, è comprovato da documentazione proveniente dal debitore.

L'inadempimento del datore di lavoro, infine, può dirsi, ormai, risalente nel tempo.

Tanto esposto, il ricorrente


RICORRE


a questo Tribunale affinché, previa dichiarazione della propria competenza, ingiunga al, **COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, di pagare immediatamente, in favore del ricorrente la somma di euro 699,87 lorde, 529,00 nette; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al soddisfo, oltre le spese della presente procedura, con attribuzione al procuratore; ciò senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine di quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Il valore della presente causa, vertente in materia di lavoro, è di euro 699,87.

Benevento, 10/03/2014

avv. Vincenzo **FICOCIELLO**





TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso che precede
ritenuta la propria competenza
visti i documenti allegati
visti gli artt. 633 e segg cpc

- Ingiunge

Alla COMUNE DI BN di pagare immediatamente in favore della parte
ricorrente, MAURIZIO PETRELLA la somma di euro 699,87 oltre
interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili
fino al soddisfo nonché le spese legali della presente procedura liquidate in
euro 50,00 oltre iva e cap come per legge con attribuzione.

Avverte la parte resistente che nel termine di quaranta giorni potrà essere fatta
opposizione davanti a questo Tribunale ;

Concede la provvisoria esecuzione

Benevento li

Il Giudice

Piero Francesco De Pietro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 24-3-2014
IL CANCELLIERE

10

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali
Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di met-
tere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministe-
ro di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza
pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

Benevento, li 24 MAR. 2014

IL FUNZIONARIO

FTS

È copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. V. M. C. Russo della quale
Benevento, li 24 MAR. 2014

IL CANCELLIERE



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Vincenzo FICOCIELLO, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Benevento, ho notificato il ricorso monitorio nonché il decreto ingiuntivo, emesso, in forma esecutiva, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, che precedono, a: **COMUNE DI BENEVENTO** [codice fiscale 00074270620], in persona del legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Benevento alla via Annunziata - Pal. Mosti, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

a mani dell' impiegata Cenicola Elena
incaricata alla ricezione atti t.q.

Benevento,

12 MAG. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficiale Giudiziario
Pasquale De Michele



R.G. N.
Sent. N. <u>1037/15</u>
Cron. N. <u>19501/15</u>



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3609 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2014, udienza di discussione del 16/11/2015, vertente

TRA

COMUNE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato\ a in presso lo studio dell'Avv.FEO ANDREA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E


MAURIZIO PETRELLA elettivamente domiciliato in VIA G. CALANDRIELLO,1 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv. FICOCIELLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.06.2014 il Comune di Benevento proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.203 \2014 con il quale il Giudice del lavoro di Benevento gli intimava il pagamento di €699,87 in favore dell'opposto a titolo di compenso per attività svolte nell'ambito della festa Madonna delle Grazie anno 2012. Esponneva il Comune che la documentazione offerta in sede di emissione del decreto ingiuntivo non era idonea a dimostrare la fondatezza della domanda nel giudizio di merito; che l'attività svolta dall'opposta nell'organizzazione della festa, anche ove provata, doveva essere retribuita come lavoro straordinario e, di conseguenza, con un compenso minore.



L'opposizione e' infondata e dev'essere rigettata.

Dalla documentazione prodotta gia' in sede monitoria, emerge che, con riferimento alla festa Madonna S.S. delle Grazie per l'anno 2012, veniva predisposto un progetto di attivita' con relativa previsione di "un ristoro" per i dipendenti comunali del Settore Gruppo Economico e Polizia Municipale, interessati. Con determinazione n.127 del 03.12.2012 si accertava la piena attuazione del progetto, con entrate superiori alle previsioni e del complessivo importo di €8.587,00, da destinare alla liquidazione dei compensi per i dipendenti comunali. In allegato alla determina veniva inserito l'elenco dei dipendenti con i compensi previsti per ognuno.

Appare evidente dall'esame della suddetta documentazione, che il diritto al compenso risulta pienamente provato in quanto, con documentazione di provenienza Comunale, la parte ha documentato la sussistenza del progetto, lo svolgimento dell'attivita' prevista nel progetto e la misura del compenso.

Trattasi di documentazione sicuramente idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ma anche a dimostrare la sussistenza del diritto nel giudizio di merito. Difatti siamo in presenza di documenti redatti dal Comune che comprovano l'approvazione del progetto e la sua realizzazione, con raggiungimento degli obiettivi. Anche quanto alla misura del compenso, la parte invoca l'erogazione nella misura determinata dallo stesso Comune nella determina n.127 citata.

Da quanto esposto, consegue il rigetto della prima eccezione di parte opponente.

Quanto, poi, al rilievo che detti compiti andavano retribuiti come lavoro straordinario, dagli artt.15 e 17 del CCNL si evince la possibilità per il Comune di predisporre progetti di sviluppo e di erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dei servizi. Nel caso in esame ricorre tale ipotesi con conseguente erogazione dei compensi come determinati con la determina n.127/2012.


Da tutto quanto esposto, discende il rigetto dell'opposizione.

Per il principio della soccombenza l'opponente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo nella misura minima.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Benevento, in persona del sindaco p.t., in data 20.06.2014 nei confronti di MAURIZIO PETRELLA ogni contraria



istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


1) rigetta l'opposizione;

*2) condanna il Comune al pagamento in favore dell'opposto delle
spese processuali che liquida in complessivi €245 oltre rimb.forf.
15,0%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione.*


Così deciso in Benevento il 16/11/2015


Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)



DEPOSITATO IN UFFIZIO
16 NOV. 2015
Benevento.....
III. CANCELLIERE





Città di Benevento

Settore Attività Produttive
Via Traiano palazzo del Reduce
Tel. 0824 772526 Fax 0824 772514
E mail: suap@pec.comunebn.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PARTITA DEBITORIA Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: INDUSTRIA

Il sottoscritto dirigente Dr. Andrea Lanzalone, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: Ventucci Carmela, nata a Ponte (BN) il 13/02/1952.

Codice Fiscale: VNTCML52B53G827J;

Indirizzo: c/o Avv. Ficociello Vincenzo, Via G. Calandriello n.1 - 82100 Benevento.

Oggetto della spesa: Pagamento progetto per svolgimento manifestazione "Madonna delle Grazie" anno 2012.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

Decreto ingiuntivo n. 198/2014 € 727,65 e Sentenza del Tribunale di Benevento n. 1027/15.

Epoca della prestazione: 2012

IMPORTO LORDO: Euro 727,65 di cui Euro _____ per I.V.A ed Euro _____ per C.P.A. _____

INTERESSI

Su € 550,00 dal 03.12.2012 al 31.12.2015 € 23,05

ACCESSORI (oneri riflessi ed irap a carico ente) € 177,65

TOTALE CREDITO (Sorta capitale + Interessi legali + oneri riflessi ed irap) EURO 750,70

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che la fornitura dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: fini istituzionali;
- 2) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
 - a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

() e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Con Delibera di G.C. n. 104 del 19.06.2012 veniva approvata la "Organizzazione della Festività in onore di Maria SS. Delle Grazie - anno 2012 - Benevento nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2012". Con la Determina dirigenziale n.70 del 21.06.2012 si procedeva all'impegno definitivo della spesa necessaria al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'evento. Con nota prot. n. 50744 del 05.06.2012, il Dirigente inviava agli organi competenti la relazione sul progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna delle Grazie" anno 2012. Con successivo provvedimento n. 127 del 03.12.2012, lo stesso Dirigente, comunicava gli obiettivi raggiunti in esecuzione al progetto in argomento con l'indicazione dei dipendenti partecipanti, degli importi corrispondenti e disponeva la liquidazione delle spettanze al personale per € 8.587,00 comprensive di oneri riflessi ai dipendenti Caruso Rosanna, Savignano Nicola, Marinaro Rosario, Beatrice Maria, Stanziale Angelo, Nazzaro Valterino, Ventucci Carmela, Rossi Margherita, Spina Valeria, Lovino Pasquale, Fantasia Angela, Petrella Maurizio e Fischetti Tommaso. Detta determina non ha avuto seguito causando, così, il mancato pagamento delle spettanze ai sopracitati dipendenti. In conseguenza del ricorso presentato dalla dipendente Ventucci Carmela, il Giudice del Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 198/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma di € 727,65 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...", in favore della stessa dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1027 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali. Pertanto l'Organo deliberante vorrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 194 del T.U.E.L..

Benevento, 28 GEN. 2016



IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Lanzalone

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

() a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

(x) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria, fatta salva qualsiasi categoria di responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, al quale si fa fronte.

Benevento,

IL DIRIGENTE f.f.
Dott. Emilio Porcaro

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

VENTUCCI CARMELA

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Senza Rivalutazione

Data Iniziale: 03/12/2012

Data Finale: 31/12/2015

Capitale Iniziale: € 550,00

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/12/2012	31/12/2013	€ 550,00	2,50%	393	€ 14,80
01/01/2014	31/12/2014	€ 550,00	1,00%	365	€ 5,50
01/01/2015	31/12/2015	€ 550,00	0,50%	365	€ 2,75

Totale Colonna Giorni: 1123

Totale interessi (s.e.o.): € 23,05

Capitale + interessi (s.e.o.): € 573,05

DECR. ING. 198/14
R. G. LAV. 1225/14
CRON.

espl
~~ORIGINALE~~

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Ficociello
82100 BENEVENTO
Via G. Calandriello n. 1
Cell. 349/1003739

vincenzoficociello@hotmail.it
avv.vincenzoficociello@puntopec.it

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Giudice del Lavoro

Ricorso per decreto ingiuntivo



VENTUCCI Carmela, nata a Ponte (BN) il 13/02/1952, residente a Benevento alla via Tommaso Bucciano n. 9, codice fiscale VNTCML52B13G827F, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Ficociello, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in Benevento alla via G. Calandriello n. 1, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche nonché gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata avvvincenzoficociello@puntopec.it,

premessi che

E' dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso il Settore Sviluppo Economico, categoria C.

Ha partecipato al progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna S.S. delle Grazie", anno 2012 presentato con nota prot. n. 50744 del 08/06/2012 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico (v. *doc. allegato n. 1*).

Tale progetto ha riguardato lo svolgimento, tra le altre, di attività riguardanti istruttoria pratiche e rilascio delle autorizzazioni agli operatori commerciali, controllo degli spazi occupati, controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie, assistenza a persone portatrici di handicap.

Con successiva determina di liquidazione n. 127 del 03/12/25012 venivano liquidate le spettanze previste in euro 727,65 lorde, 550,00 nette (v. *doc. allegato n. 2*).

Ciò nonostante non riceveva il pagamento.

Provvedeva, allora, a notificare istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 410 ss c.p.c. ma il tentativo non aveva esito in quanto l'amministrazione non provvedeva a depositare osservazioni scritte né a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione, nonostante fosse a ciò obbligata per legge, impedendo in tal modo la

PROCURA

Io sottoscritto nomino l'avv. VINCENZO FICOCIELLO mio rappresentante e difensore nel procedimento a margine per ogni fase, stato e grado del giudizio, comprese eventuali opposizioni, la fase esecutiva e procedimenti connessi o consequenziali, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, compresi quelli per transigere, mediare e conciliare, spiegare domande nuove e riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, proporre appello e ogni altra impugnazione, sottoscrivere per mio conto ogni atto, riassumere il giudizio, rinunciare agli atti e farsi sostituire ed ogni altro potere, nessuno escluso. Eleggo con lui domicilio presso il suo studio in Benevento alla via Filippo Raguzzini n. 7.

Benevento, 10/03/2014

[Signature]

per autentica
avv. Vincenzo Ficociello


[Signature]

Citta' di Benevento

Prot. 2014/0036533 Ingresso
del 12/05/2014

Mitt. UFFICIALE GIUDIZIARIO DI I

*6455 / S. g. e. F. m. z. e.
13.5.14*



fissazione della comparizione delle parti e l'espletamento del tentativo, obbligando il ricorrente alla proposizione della domanda giudiziale (v. *doc. allegato n. 3*).

Di qui la necessità del presente ricorso.

Il decreto ingiuntivo viene richiesto provvisoriamente esecutivo trattandosi di crediti da lavoro che costituiscono l'unico mezzo di sostentamento del ricorrente il quale non gode di altri redditi.

Il credito azionato, inoltre, è comprovato da documentazione proveniente dal debitore.

L'inadempimento del datore di lavoro, infine, può dirsi, ormai, risalente nel tempo.

Tanto esposto, il ricorrente


RICORRE

a questo Tribunale affinché, previa dichiarazione della propria competenza, ingiunga al, **COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, di pagare immediatamente, in favore del ricorrente la somma di euro 727,65 lorde, 550,00 nette; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al soddisfo; oltre le spese della presente procedura, con attribuzione al procuratore; ciò senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine di quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Il valore della presente causa, vertente in materia di lavoro, è di euro 727,65.

Benevento, 10/03/2014


avv. Vincenzo FICOCIELLO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15.03.14
IL FUNZIONARIO
Corso Giovanbattista

Visto: si delega il Giudice
Dott. **PIETRO FRANCESCO DE PIETRO**
Benevento, **19 MAR. 2014**
Il Presidente della Sezione

BENEVENTO



TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL GIUDICE DEL LAVORO

- letto il ricorso che precede
- ritenuta la propria competenza
- visti i documenti allegati
- visti gli artt. 633 e segg cpc

- Ingiunge

- Alla COMUNE DI BN di pagare immediatamente in favore della parte
ricorrente, CARMELA VENTUCCI la somma di euro 727,65 oltre
interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili
fino al soddisfo nonché le spese legali della presente procedura liquidate in
euro 50,00 oltre iva e cap come per legge con attribuzione e euro 18,50 per c.u.
- Avverte la parte resistente che nel termine di quaranta giorni potrà essere fatta
opposizione davanti a questo Tribunale;
- Concede la provvisoria esecuzione

- Benevento li

Il Giudice

Piero Francesco De Pietro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 24-3-2014

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali
Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di met-
tere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministe-
ro di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza
pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

24 MAR. 2014

Benevento, li

IL FUNZIONARIO

ft

È copia conforme all'originale

e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. *Vincenzo Fusaella* nella qualità di

Benevento, li 24 MAR. 2014

IL CANCELLIERE



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Vincenzo FICOCIELLO, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Benevento, ho notificato il ricorso monitorio nonché il decreto ingiuntivo, emesso, in forma esecutiva, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, che precedono, a: **COMUNE DI BENEVENTO** [codice fiscale 00074270620], in persona del legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Benevento alla via Annunziata - Pal. Mosti, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

a mani dell'impiegata Cenicola Elena
incaricata alla ricezione atti t.q.

Benevento,

12 MAG. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficio Giudiziario
Pescatore Di Michele





R.G. N.
Sent. N.	1027/15
Cron. N.	19487/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3613 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2014, udienza di discussione del 16/11/2015, vertente

TRA

COMUNE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato a in VIA BAGNI BENEVENTO presso lo studio dell'Avv. FEO ANDREA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E


CARMELA VENTUCCI elettivamente domiciliato in VIA G. CALANDRIELLO,1 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv. FICOCIELLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.06.2014 il Comune di Benevento proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.198 \2014 con il quale il Giudice del lavoro di Benevento gli intimava il pagamento di €727,65 in favore dell'opposto a titolo di compenso per attività svolte nell'ambito della festa Madonna delle Grazie anno 2012. Esponeva il Comune che la documentazione offerta in sede di emissione del decreto ingiuntivo non era idonea a dimostrare la fondatezza della domanda nel giudizio di merito; che l'attività svolta dall'opposta nell'organizzazione della festa, anche ove provata, doveva essere retribuita come lavoro straordinario e, di conseguenza, con un compenso minore.



L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.

Dalla documentazione prodotta già in sede monitoria, emerge che, con riferimento alla festa Madonna S.S. delle Grazie per l'anno 2012, veniva predisposto un progetto di attività con relativa previsione di "un ristoro" per i dipendenti comunali del Settore Gruppo Economico e Polizia Municipale, interessati. Con determinazione n.127 del 03.12.2012 si accertava la piena attuazione del progetto, con entrate superiori alle previsioni e del complessivo importo di €8.587,00, da destinare alla liquidazione dei compensi per i dipendenti comunali. In allegato alla determina veniva inserito l'elenco dei dipendenti con i compensi previsti per ognuno.

Appare evidente dall'esame della suddetta documentazione, che il diritto al compenso risulta pienamente provato in quanto, con documentazione di provenienza Comunale, la parte ha documentato la sussistenza del progetto, lo svolgimento dell'attività prevista nel progetto e la misura del compenso.

Trattasi di documentazione sicuramente idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ma anche a dimostrare la sussistenza del diritto nel giudizio di merito. Difatti siamo in presenza di documenti redatti dal Comune che comprovano l'approvazione del progetto e la sua realizzazione, con raggiungimento degli obiettivi. Anche quanto alla misura del compenso, la parte invoca l'erogazione nella misura determinata dallo stesso Comune nella determina n.127 citata.

Da quanto esposto, consegue il rigetto della prima eccezione di parte opponente.

Quanto, poi, al rilievo che detti compiti andavano retribuiti come lavoro straordinario, dagli artt.15 e 17 del CCNL si evince la possibilità per il Comune di predisporre progetti di sviluppo e di erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dei servizi. Nel caso in esame ricorre tale ipotesi con conseguente erogazione dei compensi come determinati con la determina n.127/2012.

Da tutto quanto esposto, discende il rigetto dell'opposizione.

Per il principio della soccombenza l'opponente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo nella misura minima.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Benevento, in persona del sindaco p.t., in data 20.06.2014 nei confronti di CARMELA VENTUCCI ogni contraria

istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;*
- 2) condanna il Comune al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi €245 oltre rimb.forf. 15,0%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione.*

Così deciso in Benevento il 16/11/2015

Il Giudice


(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

Claudia Chiariotti

DEPOSITATO IN CAUSA

Benevento, 16 NOV 2015

IL CANCELLIERE



Città di Benevento

Settore Attività Produttive
Via Traiano palazzo del Reduce
Tel. 0824 772526 Fax 0824 772514
E-mail: suap@pec.comunebn.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PARTITA DEBITORIA

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: INDUSTRIA

Il sottoscritto dirigente Dr. Andrea Lanzalone, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: Beatrice Maria, nata a Benevento (BN) il 23/06/1962.

Codice Fiscale: BTRMRA62H63A783W;

Indirizzo: c/o Avv. Ficociello Vincenzo, Via G. Calandriello n.1 - 82100 Benevento.

Oggetto della spesa: Pagamento progetto per svolgimento manifestazione "Madonna delle Grazie" anno 2012.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

Decreto ingiuntivo n. 199/2014 € 850,00 e Sentenza del Tribunale di Benevento n. 1023/15.

Epoca della prestazione: 2012

IMPORTO LORDO: Euro 850,00 di cui Euro _____ per I.V.A ed Euro _____ per C.P.A.

INTERESSI

Su € 850,00 dal 03.12.2012 al 31.12.2015 € 35,63

ACCESSORI (oneri riflessi ed irap a carico ente) € 274,55

TOTALE CREDITO (Sorta capitale + Interessi legali + oneri riflessi ed irap) EURO 1.160,18

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che la fornitura dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: fini istituzionali;
- 2) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
 - a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

() e acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Con Delibera di G.C. n. 104 del 19.06.2012 veniva approvata la "Organizzazione della Festività in onore di Maria SS. Delle Grazie - anno 2012 - Benevento nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2012". Con la Determina dirigenziale n.70 del 21.06.2012 si procedeva all'impegno definitivo della spesa necessaria al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'evento. Con nota prot. n. 50744 del 05.06.2012, il Dirigente inviava agli organi competenti la relazione sul progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna delle Grazie" anno 2012. Con successivo provvedimento n. 127 del 03.12.2012, lo stesso Dirigente, comunicava gli obiettivi raggiunti in esecuzione al progetto in argomento con l'indicazione dei dipendenti partecipanti, degli importi corrispondenti e disponeva la liquidazione delle spettanze al personale per € 8.587,00 comprensive di oneri riflessi ai dipendenti Caruso Rosanna, Savignano Nicola, Marinaro Rosario, Beatrice Maria, Stanziale Angelo, Nazzaro Valterino, Ventucci Carmela, Rossi Margherita, Spina Valeria, Lovino Pasquale, Fantasia Angela, Petrella Maurizio e Fischetti Tommaso. Detta determina non ha avuto seguito causando, così, il mancato pagamento delle spettanze ai sopracitati dipendenti. In conseguenza del ricorso presentato dalla dipendente Beatrice Maria, il Giudice del Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 199/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma di € 850,00 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...", in favore della stessa dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1023 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali. Pertanto l'Organo deliberante vorrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 194 del T.U.E.L..

Benevento, 28 GEN. 2016



IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Lanzalone

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

() a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

(x) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria, fatta salva qualsiasi categoria di responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, al quale si fa fronte.

Benevento,

IL DIRIGENTE f.f.
Dott. Emilio Porcaro

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

BEATRICE MARLA

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Senza Rivalutazione

Data Iniziale: 03/12/2012

Data Finale: 31/12/2015.

Capitale Iniziale: € 850,00

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/12/2012	31/12/2013	€ 850,00	2,50%	393	€ 22,88
01/01/2014	31/12/2014	€ 850,00	1,00%	365	€ 8,50
01/01/2015	31/12/2015	€ 850,00	0,50%	365	€ 4,25

Totale Colonna Giorni: 1123

Totale interessi (s.e.o.): € 35,63

Capitale + interessi (s.e.o.): € 885,63

DECR. ING. 198/11

R.G. LAV.

CRON. 1221/11

ORIGINALI



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Giudice del Lavoro

Ricorso per decreto ingiuntivo

BEATRICE Maria, nata a Benevento il 23/06/1962, ivi residente alla C.da Ponte delle Tavole, codice fiscale BTRMRA62H63A783W, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Ficociello, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in Benevento alla via G. Calandriello n. 1, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche nonché gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata avvvincenzoficociello@puntopec.it,

premessi che

E' dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso il Settore Sviluppo Economico, categoria B.

Ha partecipato al progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna S.S. delle Grazie", anno 2012 presentato con nota prot. n. 50744 del 08/06/2012 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico (v. *doc. allegato n.1*).

Tale progetto ha riguardato lo svolgimento, tra le altre, di attività riguardanti istruttoria pratiche e rilascio delle autorizzazioni agli operatori commerciali, controllo degli spazi occupati, controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie, assistenza a persone portatrici di handicap.

Con successiva determina di liquidazione n. 127 del 03/12/25012 venivano liquidate le spettanze previste in euro 1.124,55 lorde, 850,00 nette (v. *doc. allegato n. 2*).

Ciò nonostante non riceveva il pagamento.

Provvedeva, allora, a notificare istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 410 ss c.p.c. ma il tentativo non aveva esito in quanto l'amministrazione non provvedeva a depositare osservazioni scritte né a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione, nonostante fosse a ciò obbligata per legge, impedendo in tal modo la

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Ficociello

82100 BENEVENTO

Via G. Calandriello n. 1

Tel.349/1003739

Fax 0824/315095

vincenzoficociello@hotmail.it
avvvincenzoficociello@puntopec.it

PROCURA

Io sottoscritto nomino l'avv. VINCENZO FICOCIELLO mi rappresentante e difensore nel procedimento a margine del giudizio, stato e grado del giudizio, comprese eventuali opposizioni, la fase esecutiva e procedimenti connessi o consequenziali, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, compresi quelli per transigere, mediar e conciliare, spiegare domande nuove e riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, proporre appello e ogni altra impugnazione, sottoscrivere per mio conto ogni atto, riassumere il giudizio, rinunciare agli atti e farsi sostituire ed ogni altro potere, nessuno escluso. Eleggo con lui domicilio presso il suo studio in Benevento alla via Filippo Raguzzini n. 7. Benevento, 10/07/2014

Maria Beata


per autentica
avv. Vincenzo Ficociello

Città di Benevento

Prot. 2014/0036531 Ingresso
del 12/05/2014

Mitt.: UFFICIALE GIUDIZIARIO DI

6459 S. de Fmo
13.5.14



fissazione della comparizione delle parti e l'espletamento del tentativo, obbligando il ricorrente alla proposizione della domanda giudiziale (*v. doc. allegato n. 3*).

Di qui la necessità del presente ricorso.

Il decreto ingiuntivo viene richiesto provvisoriamente esecutivo trattandosi di crediti da lavoro che costituiscono l'unico mezzo di sostentamento del ricorrente il quale non gode di altri redditi.

Il credito azionato, inoltre, è comprovato da documentazione proveniente dal debitore.

L'inadempimento del datore di lavoro, infine, può dirsi, ormai, risalente nel tempo.


Tanto esposto, il ricorrente


RICORRE

a questo Tribunale affinché, previa dichiarazione della propria competenza, ingiunga al, COMUNE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, di pagare immediatamente, in favore del ricorrente la somma di euro 1.124,55 lorde, 850,00 nette; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al soddisfo, oltre le spese della presente procedura, con attribuzione al procuratore; ciò senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine di quarantà giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Il valore della presente causa, vertente in materia di lavoro, è di euro 850,00.

Benevento, 10/03/2014


avv. Vincenzo  FICOCIELLO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13/03/14
IL FUNZIONARIO
Corso Giovanbattista

Victor ai delega il Giudice
DOTT. PIETRO FRANCESCO DE PIETRO
19 MAR. 2014
Il Presidente della Sezione





TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL GIUDICE DEL LAVORO

- letto il ricorso che precede
- ritenuta la propria competenza
- visti i documenti allegati
- visti gli artt. 633 e segg cpc

Ingiunge

- Alla COMUNE DI BN di pagare immediatamente in favore della parte ricorrente, MARIA BEATRICE la somma di euro 850,00 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo nonché le spese legali della presente procedura liquidate in euro 50,00 oltre iva e cap come per legge con attribuzione e euro 18,50 per c.u.

Avverte la parte resistente che nel termine di quaranta giorni potrà essere fatta opposizione davanti a questo Tribunale;

Concede la provvisoria esecuzione

Benevento li.

Il Giudice

Piero Francesco De Pietro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 24-3-2014
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

24 MAR. 2014

Benevento, li


IL FUNZIONARIO

fts

È copia conforme all'originale e si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Vincenzo Filippelli nelle qualità
Benevento, li 24 MAR. 2014

IL CANCELLIERE





RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Vincenzo FICOCIELLO, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Benevento, ho notificato il ricorso monitorio nonché il decreto ingiuntivo, emesso, in forma esecutiva, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, che precedono, a: **COMUNE DI BENEVENTO** [codice fiscale 00074270620], in persona del legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Benevento alla via Annunziata - Pal. Mosti, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:


a mani dell' impiegata Cenicola Elena
incaricata alla ricezione atti t.q.

Benevento,

12 MAG. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficiale Giudiziario
Pasquale De Michele







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3616 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2014 , udienza di discussione del 16/11/2015 , vertente

TRA

COMUNE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato\a in VIA BAGNI BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.FEO-ANDREA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E

MARIA BEATRICE elettivamente domiciliato in VIA G. CALANDRIELLO,1 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv. FICOCIELLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.06.2014 il Comune di Benevento proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.199 \2014 con il quale il Giudice del lavoro di Benevento gli intimava il pagamento di €850,00 in favore dell'opposto a titolo di compenso per attività svolte nell'ambito della festa Madonna delle Grazie anno 2012. Esponeva il Comune che la documentazione offerta in sede di emissione del decreto ingiuntivo non era idonea a dimostrare la fondatezza della domanda nel giudizio di merito; che l'attività svolta dall'opposta nell'organizzazione della festa, anche ove provata, doveva essere retribuita come lavoro straordinario e, di conseguenza, con un compenso minore.



L'opposizione e' infondata e dev'essere rigettata.

Dalla documentazione prodotta gia' in sede monitoria, emerge che, con riferimento alla festa Madonna S.S. delle Grazie per l'anno 2012, veniva predisposto un progetto di attività con relativa previsione di "un ristoro" per i dipendenti comunali del Settore Gruppo Economico e Polizia Municipale, interessati. Con determinazione n.127 del 03.12.2012 si accertava la piena attuazione del progetto, con entrate superiori alle previsioni e del complessivo importo di €8.587,00, da destinare alla liquidazione dei compensi per i dipendenti comunali. In allegato alla determina veniva inserito l'elenco dei dipendenti con i compensi previsti per ognuno.

Appare evidente dall'esame della suddetta documentazione, che il diritto al compenso risulta pienamente provato in quanto, con documentazione di provenienza Comunale, la parte ha documentato la sussistenza del progetto, lo svolgimento dell'attività prevista nel progetto e la misura del compenso.

Trattasi di documentazione sicuramente idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ma anche a dimostrare la sussistenza del diritto nel giudizio di merito. Difatti siamo in presenza di documenti redatti dal Comune che comprovano l'approvazione del progetto e la sua realizzazione, con raggiungimento degli obiettivi. Anche quanto alla misura del compenso, la parte invoca l'erogazione nella misura determinata dallo stesso Comune nella determina n.127 citata.

Da quanto esposto, consegue il rigetto della prima eccezione di parte opponente.

Quanto, poi, al rilievo che detti compiti andavano retribuiti come lavoro straordinario, dagli artt.15 e 17 del CCNL si evince la possibilità per il Comune di predisporre progetti di sviluppo e di erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dei servizi. Nel caso in esame ricorre tale ipotesi con conseguente erogazione dei compensi come determinati con la determina n.127/2012.

Da tutto quanto esposto, discende il rigetto dell'opposizione.

Per il principio della soccombenza l'opponente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo nella misura minima.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Benevento, in persona del sindaco p.t., in data 20.06.2014 nei confronti di MARIA BEATRICE ogni contraria istanza



eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


- 1) rigetta l'opposizione;*
- 2) condanna il Comune al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi €245 oltre rimb.forf. 15,0%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione.*

Così deciso in Benevento il 16/11/2015

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)







Città di Benevento

Settore Attività Produttive

Via Traiano palazzo del Reduce

Tel: 0824 772526 Fax 0824 772514

E mail: suap@pec.comunebn.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PARTITA DEBITORIA

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: INDUSTRIA

Il sottoscritto dirigente Dr. Andrea Lanzalone, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: Rossi Margherita, nata a Molinara (BN) il 05/07/1952.

Codice Fiscale: RSSMGH52L45F287N;

Indirizzo: c/o Avv. Ficociello Vincenzo, Via G. Calandriello n.1 - 82100 Benevento.

Oggetto della spesa: Pagamento progetto per svolgimento manifestazione "Madonna delle Grazie" anno 2012.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

Decreto ingiuntivo n. 197/2014 € 727,65 e Sentenza del Tribunale di Benevento n. 1024/15.

Epoca della prestazione: 2012

IMPORTO LORDO: Euro 727,65 di cui Euro _____ per I.V.A ed Euro _____ per C.P.A.

INTERESSI

Su € 550,00 dal 03.12.2012 al 31.12.2015 € 23,05

ACCESSORI (oneri riflessi ed irap a carico ente) € 177,65

TOTALE CREDITO (Sorta capitale + Interessi legali + oneri riflessi ed irap) EURO 750,70

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che la fornitura dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: fini istituzionali;
- 2) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
 - a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

() e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Con Delibera di G.C. n. 104 del 19.06.2012 veniva approvata la "Organizzazione della Festività in onore di Maria SS. Delle Grazie - anno 2012 - Benevento nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2012". Con la Determina dirigenziale n.70 del 21.06.2012 si procedeva all'impegno definitivo della spesa necessaria al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'evento. Con nota prot. n. 50744 del 05.06.2012, il Dirigente inviava agli organi competenti la relazione sul progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna delle Grazie" anno 2012. Con successivo provvedimento n. 127 del 03.12.2012, lo stesso Dirigente, comunicava gli obiettivi raggiunti in esecuzione al progetto in argomento con l'indicazione dei dipendenti partecipanti, degli importi corrispondenti e disponeva la liquidazione delle spettanze al personale per € 8.587,00 comprensive di oneri riflessi ai dipendenti Caruso Rosanna, Savignano Nicola, Marinaro Rosario, Beatrice Maria, Stanziale Angelo, Nazzaro Valterino, Ventucci Carmela, Rossi Margherita, Spina Valeria, Lovino Pasquale, Fantasia Angela, Petrella Maurizio e Fischetti Tommaso. Detta determina non ha avuto seguito causando, così, il mancato pagamento delle spettanze ai sopracitati dipendenti. In

conseguenza del ricorso presentato dalla dipendente Rossi Margherita, il Giudice del Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 197/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma di € 727,65 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...", in favore della stessa dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1024 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali. Pertanto l'Organo deliberante vorrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 194 del T.U.E.L..

Benevento, 28 GEN. 2016



IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Lanzalone

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

() a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

(x) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria, fatta salva qualsiasi categoria di responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, al quale si fa fronte.

Benevento,

IL DIRIGENTE f.f.
Dott. Emilio Porcaro

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

ROSSI MARGHERITA

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Senza Rivalutazione

Data Iniziale: 03/12/2012

Data Finale: 31/12/2015

Capitale Iniziale: € 550,00


Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/12/2012	31/12/2013	€ 550,00	2,50%	393	€ 14,80
01/01/2014	31/12/2014	€ 550,00	1,00%	365	€ 5,50
01/01/2015	31/12/2015	€ 550,00	0,50%	365	€ 2,75

Totale Colonna Giorni: 1123

Totale interessi (s.e.o.): € 23,05

Capitale + interessi (s.e.o.): € 573,05



DECR. ING. 197/14
R. G. LAV. 122/14
CRON.

origie
ORIGINALE

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Ficociello
82100 BENEVENTO
Via G. Calandriello n. 1
Cell. 349/1003739

vincenzoficociello@hotmail.it
avvincenzoficociello@puntopec

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Giudice del Lavoro



Ricorso per decreto ingiuntivo

ROSSI Margherita, nata a Molinara (BN) il 05/07/1952, residente a Benevento alla via Antonio De Rienzo n. 12, codice fiscale RSSMGH52L45F287N rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Ficociello, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in Benevento alla via G. Calandriello n. 1, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche nonché gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata avvincenzoficociello@puntopec.it,

premesso che

E' dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso il Settore Sviluppo Economico, categoria B.

Ha partecipato al progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna S.S. delle Grazie", anno 2012 presentato con nota prot. n. 50744 del 08/06/2012 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico (v. *doc. allegato n. 1*).

Tale progetto ha riguardato lo svolgimento, tra le altre, di attività riguardanti: istruttoria pratiche e rilascio delle autorizzazioni agli operatori commerciali, controllo degli spazi occupati, controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie, assistenza a persone portatrici di handicap.

Con successiva determina di liquidazione n. 127 del 03/12/2012 venivano liquidate le spettanze previste in euro 727,65 lorde, 550,00 nette (v. *doc. allegato n. 2*).

Ciò nonostante non riceveva il pagamento.

Provvedeva, allora, a notificare istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 410 ss c.p.c. ma il tentativo non aveva esito in quanto l'amministrazione non provvedeva a depositare osservazioni scritte né a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione, nonostante fosse a ciò obbligata per legge, impedendo in tal modo la

PROCURA

Io sottoscritto nomino l'Avv. VINCENZO FICOCIELLO rappresentante e difensore procedendo a margine ogni fase, stato e grado del giudizio, comprese eventuali opposizioni, la fase esecutiva e procedimenti connessi o connessi, conferendogli il potere e facoltà di legge, compresi quelli per transigere, rinunciare e conciliare, spiegare domande nuove e riconvenzioni, chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, proporre appello e ogni altra impugnazione, sottoscrivere per mio conto ogni atto, riassumere il giudizio, rinunciare agli atti e farsi sostituire ed ogni altro potere, nessuno escluso. Eleggo con lui domicilio presso suo studio in Benevento alla via Filippo Raguzzini n. 7. Benevento, 10/03/2014

Rossi Margherita
per autentica
avv. Vincenzo Ficociello

6456 / *Sig. F. Ricci*
13.5.14

Citta' di Benevento

Prot. 2014/0036520 Ingresso del 12/05/2014

Mitt: UFFICIALE GIUDIZIARIO DI I

fissazione della comparizione delle parti e l'espletamento del tentativo, obbligando il ricorrente alla proposizione della domanda giudiziale (*v. doc. allegato n. 3*).

Di qui la necessità del presente ricorso.

Il decreto ingiuntivo viene richiesto provvisoriamente esecutivo trattandosi di crediti da lavoro che costituiscono l'unico mezzo di sostentamento del ricorrente il quale non gode di altri redditi.

Il credito azionato, inoltre, è comprovato da documentazione proveniente dal debitore.

L'inadempimento del datore di lavoro, infine, può dirsi, ormai, risalente nel tempo.

Tanto esposto, il ricorrente


RICORRE


a questo Tribunale affinché, previa dichiarazione della propria competenza, ingiunga al, COMUNE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, di pagare immediatamente, in favore del ricorrente la somma di euro 727,65 lorde, 550,00 nette; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al soddisfo, oltre le spese della presente procedura, con attribuzione al procuratore; ciò senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine di quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Il valore della presente causa, vertente in materia di lavoro, è di euro 727,65.

Benevento, 10/03/2014

avv. Vincenzo FICOCIELLO








DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13.03.14
 IL FUNZIONARIO
 CORPO CIVILBATTAGLIA

Valor al de: Dott. Pietro Francesco De Pietro
 De: ...
 Il Presidente della Sezione

13 MAR 2014



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Vincenzo FICOCIELLO, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Benevento, ho notificato il ricorso monitorio nonché il decreto ingiuntivo, emesso, in forma esecutiva, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, che precedono, a: **COMUNE DI BENEVENTO** [codice fiscale 00074270620], in persona del legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Benevento alla via Annunziata - Pal. Mosti, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

a mani dell' impiegata Cenicola Elena
incaricata alla ricezione atti t.q.

Benevento,

12 MAG. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficiale Giudiziario
Pasquale De Michele





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3615 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2014, udienza di discussione del 16/11/2015, vertente

TRA

COMUNE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato\a in VIA BAGNI BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.FEO-ANDREA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E

MARGHERITA ROSSI elettivamente domiciliato in VIA G. CALANDRIELLO,1 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv. FICOCIELLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti


Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.06.2014 il Comune di Benevento proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.197\2014 con il quale il Giudice del lavoro di Benevento gli intimava il pagamento di €727,65 in favore dell'opposto a titolo di compenso per attività svolte nell'ambito della festa Madonna delle Grazie anno 2012. Esponeva il Comune che la documentazione offerta in sede di emissione del decreto ingiuntivo non era idonea a dimostrare la fondatezza della domanda nel giudizio di merito; che l'attività svolta dall'opposta nell'organizzazione della festa, anche ove provata, doveva essere retribuita come lavoro straordinario e, di conseguenza, con un compenso minore.





L'opposizione e' infondata e dev'essere rigettata.

Dalla documentazione prodotta gia' in sede monitoria, emerge che, con riferimento alla festa Madonna S.S. delle Grazie per l'anno 2012, veniva predisposto un progetto di attività con relativa previsione di "un ristoro" per i dipendenti comunali del Settore Gruppo Economico e Polizia Municipale, interessati. Con determinazione n.127 del 03.12.2012 si accertava la piena attuazione del progetto, con entrate superiori alle previsioni e del complessivo importo di €8.587,00, da destinare alla liquidazione dei compensi per i dipendenti comunali. In allegato alla determina veniva inserito l'elenco dei dipendenti con i compensi previsti per ognuno.

Appare evidente dall'esame della suddetta documentazione, che il diritto al compenso risulta pienamente provato in quanto, con documentazione di provenienza Comunale, la parte ha documentato la sussistenza del progetto, lo svolgimento dell'attività prevista nel progetto e la misura del compenso.

Trattasi di documentazione sicuramente idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ma anche a dimostrare la sussistenza del diritto nel giudizio di merito. Difatti siamo in presenza di documenti redatti dal Comune che comprovano l'approvazione del progetto e la sua realizzazione, con raggiungimento degli obiettivi. Anche quanto alla misura del compenso, la parte invoca l'erogazione nella misura determinata dallo stesso Comune nella determina n.127 citata.

Da quanto esposto, consegue il rigetto della prima eccezione di parte opponente.

Quanto, poi, al rilievo che detti compiti andavano retribuiti come lavoro straordinario, dagli artt.15 e 17 del CCNL si evince la possibilità per il Comune di predisporre progetti di sviluppo e di erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dei servizi. Nel caso in esame ricorre tale ipotesi con conseguente erogazione dei compensi come determinati con la determina n.127\2012.

Da tutto quanto esposto, discende il rigetto dell'opposizione.


Per il principio della soccombenza l'opponente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo nella misura minima.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Benevento, in persona del sindaco p.t., in data 20.06.2014 nei confronti di MARGHERITA ROSSI ogni contraria





istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l'opposizione;


*2) condanna il Comune al pagamento in favore dell'opposto delle
spese processuali che liquida in complessivi €245 oltre rimb.forf.
15,0%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione.*

Così deciso in Benevento il 16/11/2015

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)





Città di Benevento

Settore Attività Produttive
Via Traiano palazzo del Reduce
Tel. 0824 772526 Fax 0824 772514
E mail: suap@pec.comunebn.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PARTITA DEBITORIA

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: INDUSTRIA

Il sottoscritto dirigente Dr. Andrea Lanzalone, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: Spina Valeria, nata a Benevento (BN) il 24/01/1958.

Codice Fiscale: SPNVLR58A64A783C;

Indirizzo: c/o Avv. Ficociello Vincenzo, Via G. Calandriello n.1 - 82100 Benevento.

Oggetto della spesa: Pagamento progetto per svolgimento manifestazione "Madonna delle Grazie" anno 2012.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

Decreto ingiuntivo n. 315/2014 € 529,20 e Sentenza del Tribunale di Benevento n. 1032/15.

Epoca della prestazione: 2012

IMPORTO LORDO: Euro 529,20 di cui Euro _____ per I.V.A ed Euro _____ per C.P.A.

INTERESSI

Su € 400,00 dal 03.12.2012 al 31.12.2015 € 16,86

RIVALUTAZIONE MONETARIA

Su € 400,00 dal mese di Dicembre 2012 al mese di Dicembre 2015 € 2,00

ACCESSORI (oneri riflessi ed irap a carico ente) € 129,20

TOTALE CREDITO (Sorta capitale + Interessi legali + Rivalutazione monetaria + oneri riflessi ed irap) EURO 548,06

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che la fornitura dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: fini istituzionali;
- 2) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;


- () c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- () d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- () e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- (X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;
- (X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Con Delibera di G.C. n. 104 del 19.06.2012 veniva approvata la "Organizzazione della Festività in onore di Maria SS. Delle Grazie - anno 2012 - Benevento nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2012". Con la Determina dirigenziale n.70 del 21.06.2012 si procedeva all'impegno definitivo della spesa necessaria al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'evento. Con nota prot. n. 50744 del 05.06.2012, il Dirigente inviava agli organi competenti la relazione sul progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna delle Grazie" anno 2012. Con successivo provvedimento n. 127 del 03.12.2012, lo stesso Dirigente, comunicava gli obiettivi raggiunti in esecuzione al progetto in argomento con l'indicazione dei dipendenti partecipanti, degli importi corrispondenti e disponeva la liquidazione delle spettanze al personale per € 8.587,00 comprensive di oneri riflessi ai dipendenti Caruso Rosanna, Savignano Nicola, Marinaro Rosario, Beatrice Maria,

Stanziale Angelo, Nazzaro Valterino, Ventucci Carmela, Rossi Margherita, Spina Valeria, Lovino Pasquale, Fantasia Angela, Petrella Maurizio e Fischetti Tommaso. Detta determina non ha avuto seguito causando, così, il mancato pagamento delle spettanze ai sopracitati dipendenti. In conseguenza del ricorso presentato dalla dipendente Spina Valeria, il Giudice del Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 315/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma netta di € 529,20 a titolo di retribuzioni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ...", in favore della stessa dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1032 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali. Con la presente partita debitoria si è considerato l'importo netto spettante, così come citato nella determinazione dirigenziale n. 127 del 03.12.2012, che è di € 400,00 anziché € 529,20, erroneamente riportata nel decreto ingiuntivo n. 315 del 15.04.2014. Pertanto l'Organo deliberante vorrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 194 del T.U.E.L.:

Benevento, 28 GEN. 2016



IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Lanzalone

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- () a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- (x) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria, fatta salva qualsiasi categoria di responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, al quale si fa fronte.

Benevento,

IL DIRIGENTE f.f.
Dott. Emilio Porcaro

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

SPINA VALERIA

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 03/12/2012

Data Finale: 31/12/2015

Capitale Iniziale: € 400,00

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2012

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2015

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/12/2012	03/12/2013	€ 402,40	2,50%	365	€ 10,06
03/12/2013	31/12/2013	€ 402,00	2,50%	28	€ 0,77
01/01/2014	03/12/2014	€ 402,00	1,00%	337	€ 3,71
03/12/2014	31/12/2014	€ 402,00	1,00%	28	€ 0,31
01/01/2015	31/12/2015	€ 402,00	0,50%	365	€ 2,01

Indice alla Decorrenza: 106,5

Indice alla Scadenza: 107

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,005

Totale Rivalutazione: € 2,00

Capitale Rivalutato: € 402,00

Totale Colonna Giorni: 1123

Totale Interessi: € 16,86

Rivalutazione + Interessi: € 18,86

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 418,86

DECR. ING. 315/11
R.G. LAV. 1735/11
CRON.

egje
ORIGINALE

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Ficociello
82100 BENEVENTO
Via G. Calandriello n. 1
Cell.349/1003739
vincenzoficociello@hotmail.it
avvincenzoficociello@puntopec

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Giudice del Lavoro

Ricorso per decreto ingiuntivo

SPINA Valeria, nato a Benevento (BN) il 24/01/1958, ivi residente alla via Nicola Ciletti n. 9 codice fiscale SPNVLR58A64A783C, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Ficociello, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in Benevento alla via G. Calandriello n. 1, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche nonché gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata avvincenzoficociello@puntopec.it,



PROCURA

Io sottoscritto nomino l'avv. VINCENZO FICOCIELLO n. rappresentante e difensore in procedimento a margine per ogni fase, stato e grado del giudizio, comprese eventuali opposizioni, la fase esecutiva e procedimenti connessi o consequenziali, conferendogli il potere e facoltà di legge, compresi quelli per transigere, mediar e conciliare, spiegare domande nuove e riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, proporre appello e ogni altra impugnazione, sottoscrivere per mio conto ogni atto, riassumere il giudizio, rinunciare agli atti e farsi sostituire ed ogni altro potere, nessuno escluso. Eleggo con lui domicilio presso il suo studio in Benevento alla via Filippo Raguzzini n. 7.
Benevento, 10/03/2014

premessi che

E' dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso il Settore Sviluppo Economico, categoria A.

Ha partecipato al progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna S.S. delle Grazie", anno 2012 presentato con nota prot. n. 50744 del 08/06/2012 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico (v. *doc. allegato n.1*).

Tale progetto ha riguardato lo svolgimento, tra le altre, di attività riguardanti: istruttoria pratiche e rilascio delle autorizzazioni agli operatori commerciali, controllo degli spazi occupati, controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie, assistenza a persone portatrici di handicap.

Con successiva determina di liquidazione n. 127 del 03/12/25012 venivano liquidate le spettanze previste in euro 529,20 lorde, 400,00 nette (v. *doc. allegato n. 2*).


Ciò nonostante non riceveva il pagamento.

Provvedeva, allora, a notificare istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 410 ss c.p.c. ma il tentativo non aveva esito in quanto l'amministrazione non provvedeva a depositare osservazioni scritte né a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione, nonostante fosse a ciò obbligata per legge, impedendo in tal modo la

Spina Valeria
per autentica
avv. Vincenzo Ficociello

Prof. 20140036509 Ingresso
del 12/05/2014
Città di Benevento
Mitt. UFFICIALE GIUDIZIARIO DI

5510
5.016 Fine
13.5.14





fissazione della comparizione delle parti e l'espletamento del tentativo, obbligando il ricorrente alla proposizione della domanda giudiziale (v. *doc. allegato n. 3*).

Di qui la necessità del presente ricorso.

Il decreto ingiuntivo viene richiesto provvisoriamente esecutivo trattandosi di crediti da lavoro che costituiscono l'unico mezzo di sostentamento del ricorrente il quale non gode di altri redditi.

Il credito azionato, inoltre, è comprovato da documentazione proveniente dal debitore.

L'inadempimento del datore di lavoro, infine, può dirsi, ormai, risalente nel tempo.

Tanto esposto, il ricorrente

RICORRE

a questo Tribunale affinché, previa dichiarazione della propria competenza, ingiunga al, COMUNE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, di pagare immediatamente, in favore del ricorrente la somma di euro 529,20 lorde, 400,00 nette; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al soddisfo, oltre le spese della presente procedura, con attribuzione al procuratore; ciò senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine di quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Il valore della presente causa, vertente in materia di lavoro, è di euro 529,20.

Benevento, 10/03/2014

avv. Vincenzo FICOCIELLO

R.G. 1735/2014



TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti;

Letto il ricorso proposto da VALERIA SPINA,
rilevato che la richiesta monitoria è relativa alle retribuzioni ed è
fondata su documentazione di provenienza datoriale (determina);
ritenuto che sussistono gravi motivi per concedere la provvisoria
esecuzione vista la documentazione posta a base della richiesta e la
natura alimentare del credito vantato;
letti gli artt. 633 e ss. c.p.c. e ritenuta la propria competenza;

ingiunge

a COMUNE DI BN di pagare immediatamente e senza dilazione in
favore del ricorrente la somma netta di €529,20 a titolo di
retribuzioni oltre interessi legali e rivaluzione monetaria dalla
maturazione al soddisfo nonché le spese del procedimento che liquida
in complessivi €225,00 alla luce delle nuove tariffe, oltre rimborso
forfettario 15%, rimborso cont. unif. €18,50, IVA e CAP, avvertendola
che, in mancanza, si procedere ad esecuzione forzata.

Concede gg.40 dalla notificazione all'ingiunta per proporre
opposizione.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Benevento 11/04/2014

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

15-4-2014

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali
Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di met-
tere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministe-
ro di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza
pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

Benevento, li

15 APR. 2014

IL FUNZIONARIO

FA

È copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. V. ANQUILA F. MELIS
Benevento, li 15 APR. 2014

IL CANCELLIERE



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Vincenzo FICOCIELLO, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Benevento, ho notificato il ricorso monitorio nonché il decreto ingiuntivo, emesso, in forma esecutiva, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, che precedono, a: **COMUNE DI BENEVENTO** [codice fiscale 00074270620], in persona del legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Benevento alla via Annunziata - Pal. Mosti, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:


a mani dell' impiegata Cenicola Elena
incaricata alla ricezione atti t.q.

Benevento,

12 MAG. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficiale Giudiziario
Pasquale De Michele







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3612 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2014, udienza di discussione del 16/11/2015, vertente

TRA

COMUNE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato in VIA BAGNI BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.FEO ANDREA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E


VALERIA SPINA elettivamente domiciliato in VIA G. CALANDRIELLO,1 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv. FICOCIELLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.06.2014 il Comune di Benevento proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.315 \2014 con il quale il Giudice del lavoro di Benevento gli intimava il pagamento di €529,20 in favore dell'opposto a titolo di compenso per attività svolte nell'ambito della festa Madonna delle Grazie anno 2012. Esponneva il Comune che la documentazione offerta in sede di emissione del decreto ingiuntivo non era idonea a dimostrare la fondatezza della domanda nel giudizio di merito; che l'attività svolta dall'opposta nell'organizzazione della festa, anche ove provata, doveva essere retribuita come lavoro straordinario e, di conseguenza, con un compenso minore.



L'opposizione e' infondata e dev'essere rigettata.

Dalla documentazione prodotta gia' in sede monitoria, emerge che, con riferimento alla festa Madonna S.S. delle Grazie per l'anno 2012, veniva predisposto un progetto di attività con relativa previsione di "un ristoro" per i dipendenti comunali del Settore Gruppo Economico e Polizia Municipale, interessati. Con determinazione n.127 del 03.12.2012 si accertava la piena attuazione del progetto, con entrate superiori alle previsioni e del complessivo importo di €8.587,00, da destinare alla liquidazione dei compensi per i dipendenti comunali. In allegato alla determina veniva inserito l'elenco dei dipendenti con i compensi previsti per ognuno.

Appare evidente dall'esame della suddetta documentazione, che il diritto al compenso risulta pienamente provato in quanto, con documentazione di provenienza Comunale, la parte ha documentato la sussistenza del progetto, lo svolgimento dell'attività prevista nel progetto e la misura del compenso.

Trattasi di documentazione sicuramente idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ma anche a dimostrare la sussistenza del diritto nel giudizio di merito. Difatti siamo in presenza di documenti redatti dal Comune che comprovano l'approvazione del progetto e la sua realizzazione, con raggiungimento degli obiettivi. Anche quanto alla misura del compenso, la parte invoca l'erogazione nella misura determinata dallo stesso Comune nella determina n.127 citata.

Da quanto esposto, consegue il rigetto della prima eccezione di parte opponente.

Quanto, poi, al rilievo che detti compiti andavano retribuiti come lavoro straordinario, dagli artt.15 e 17 del CCNL si evince la possibilità per il Comune di predisporre progetti di sviluppo e di erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dei servizi. Nel caso in esame ricorre tale ipotesi con conseguente erogazione dei compensi come determinati con la determina n.127/2012.

Da tutto quanto esposto, discende il rigetto dell'opposizione.

Per il principio della soccombenza l'opponente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo nella misura minima.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Benevento, in persona del sindaco p.t., in data 20.06.2014 nei confronti di VALERIA SPINA ogni contraria istanza


eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;*
- 2) condanna il Comune al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi €245 oltre rimb.forf. 15,0%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione.*

Così deciso in Benevento il 16/11/2015

Il Giudice


(Dott.ssa Claudia Chiariotti)



DEPOSITATO IN UFFIZIA

16 NOV 2015

Benevento,
IL CANCELLIERE





Città di Benevento

Settore Attività Produttive

Via Traiano palazzo del Reduce

Tel: 0824 772526 Fax 0824 772514

E mail: suap@pec.comunebn.it

SCHEMA DI RILEVAZIONE DELLA PARTITA DEBITORIA

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: INDUSTRIA

Il sottoscritto dirigente Dr. Andrea Lanzalone, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: Nazzaro Valterino, nato a Benevento (BN) il 17.10.1962.

Codice Fiscale: NZZVFR62R17A783N,

Indirizzo: c/o Avv. Ficociello Vincenzo, Via G. Calandriello n.1 - 82100 Benevento.

Oggetto della spesa: Pagamento progetto per svolgimento manifestazione "Madonna delle Grazie" anno 2012.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

Decreto ingiuntivo n. 201/2014 € 800,00 e Sentenza del Tribunale di Benevento n. 1035/15.

Epoca della prestazione: 2012

IMPORTO LORDO: Euro 1.058,40 di cui Euro _____ per I.V.A ed Euro _____ per C.P.A.

INTERESSI

Su € 800,00 dal 03.12.2012 al 31.12.2015 € 33,53

ACCESSORI (oneri riflessi ed irap a carico ente) € 258,40

TOTALE CREDITO (Sorta capitale + Interessi legali + oneri riflessi ed irap) EURO 1.091,93

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che la fornitura dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: fini istituzionali;
- 2) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
 - a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

() e acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Con Delibera di G.C. n. 104 del 19.06.2012 veniva approvata la "Organizzazione della Festività in onore di Maria SS. Delle Grazie - anno 2012 - Benevento nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2012". Con la Determina dirigenziale n.70 del 21.06.2012 si procedeva all'impegno definitivo della spesa necessaria al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'evento. Con nota prot. n. 50744 del 05.06.2012, il Dirigente inviava agli organi competenti la relazione sul progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna delle Grazie" anno 2012. Con successivo provvedimento n. 127 del 03.12.2012, lo stesso Dirigente, comunicava gli obiettivi raggiunti in esecuzione al progetto in argomento con l'indicazione dei dipendenti partecipanti, degli importi corrispondenti e disponeva la liquidazione delle spettanze al personale per € 8.587,00 comprensive di oneri riflessi ai dipendenti Caruso Rosanna, Savignano Nicola, Marinaro Rosario, Beatrice Maria, Stanziale Angelo, Nazzaro Valterino, Ventucci Carmela, Rossi Margherita, Spina Valeria, Lovino Pasquale, Fantasia Angela, Petrella Maurizio e Fischetti Tommaso. ~~Detta determina non ha avuto~~ seguito causando, così, il mancato pagamento delle spettanze ai sopracitati dipendenti. In conseguenza del ricorso presentato dal dipendente Nazzaro Valterino, il Giudice del Lavoro, con decreto n. 201/2014 ingiungeva al Comune di Benevento il pagamento della "somma di € 800,00 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo ...", in favore dello stesso dipendente a titolo di compenso per la partecipazione al progetto "Madonna delle Grazie" anno 2012. Con atto depositato in data 20.06.2014, l'Ente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il Giudice del Lavoro con sentenza n. 1035 del 16.11.2015 rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali. Pertanto l'Organo deliberante vorrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 194 del T.U.E.L..

Benevento, 28 GEN. 2016



IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Tonzalone

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

() a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

(x) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria, fatta salva qualsiasi categoria di responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, al quale si fa fronte.

Benevento,

IL DIRIGENTE f.f.
Dott. Emilio Porcaro

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

NAZZARO VALTERINO

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Senza Rivalutazione

Data Iniziale: 03/12/2012

Data Finale: 31/12/2015

Capitale Iniziale: € 800,00


Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/12/2012	31/12/2013	€ 800,00	2,50%	393	€ 21,53
01/01/2014	31/12/2014	€ 800,00	1,00%	365	€ 8,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 800,00	0,50%	365	€ 4,00

Totale Colonna Giorni: 1123


Totale interessi (s.e.o.): € 33,53

Capitale + interessi (s.e.o.): € 833,53



DECR. ING. 20/1h
R.G. IAY. 1222/1h
CRON.

egia
ORIGINALE



STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Ficociello
82100 BENEVENTO
Via G. Calandriello n. 1
Cell.349/1003739
vincenzoficociello@hotmail.it
avvincenzoficociello@puntopec

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Giudice del Lavoro

Ricorso per decreto ingiuntivo

NAZZARO Valterino, nato a Benevento il 17/10/1962, ivi residente alla via Giovanni Capasso Torre N. 10 codice fiscale NZZVTR62R17A783N, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Ficociello, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in Benevento alla via G. Calandriello n. 1, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche nonché gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica

certificata avvincenzoficociello@puntopec.it,

premesso che

E' dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso il Settore Sviluppo Economico, categoria B.

Ha partecipato al progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festa Madonna S.S. delle Grazie", anno 2012 presentato con nota prot. n. 50744 del 08/06/2012 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico (v. *doc. allegato n.1*).

Tale progetto ha riguardato lo svolgimento, tra le altre, di attività riguardanti istruttoria pratiche e rilascio delle autorizzazioni agli operatori commerciali, controllo degli spazi occupati, controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie, assistenza a persone portatrici di handicap.

Con successiva determina di liquidazione n. 127 del 03/12/25012 venivano liquidate le spettanze previste in euro 1.058,40 lorde, 800,00 nette (v. *doc. allegato n. 2*).

Ciò nonostante non riceveva il pagamento.

Provvedeva, allora, a notificare istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 410 ss c.p.c. ma il tentativo non aveva esito in quanto l'amministrazione non provvedeva a depositare osservazioni scritte né a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione, nonostante fosse a ciò obbligata per legge, impedendo in tal modo la

PROCURA

Io sottoscritto nomino l'Avv. VINCENZO FICOCIELLO, rappresentante e difensore in procedimento a margine di ogni fase, stato e grado del giudizio, comprese eventuali opposizioni, la fase esecutiva e procedimenti connessi o consequenziali, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, compresi quelli per transigere, mediare e conciliare, spiegare domande nuove e riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, proporre appello e ogni altra impugnazione, sottoscrivere per mio conto ogni atto, riassumere il giudizio, rinunciare agli atti e farsi sostituire ed ogni altro potere, nessuno escluso. Eleggo con lui domicilio presso il suo studio in Benevento alla via Filippo Raguzzini n. 7.

Benevento, 20/03/2014

per autentica
avv. Vincenzo Ficociello

Citta' di Benevento
Prot. 2014/0036526 Ingresso
del 12/05/2014
Mitt.:UFFICIALE GIUDIZIARIO DI

5458. Sig. de Fina
13.5.14

fissazione della comparizione delle parti e l'espletamento del tentativo, obbligando il ricorrente alla proposizione della domanda giudiziale (v. *doc. allegato n. 3*).

Di qui la necessità del presente ricorso.

Il decreto ingiuntivo viene richiesto provvisoriamente esecutivo trattandosi di crediti da lavoro che costituiscono l'unico mezzo di sostentamento del ricorrente il quale non gode di altri redditi.

Il credito azionato, inoltre, è comprovato da documentazione proveniente dal debitore.

L'inadempimento del datore di lavoro, infine, può dirsi, ormai, risalente nel tempo.

Tanto esposto, il ricorrente


RICORRE


a questo Tribunale affinché, previa dichiarazione della propria competenza, ingiunga al, **COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, di pagare immediatamente, in favore del ricorrente la somma di euro 1.058,40 lorde, 800,00 nette; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al soddisfo, oltre le spese della presente procedura, con attribuzione al procuratore; ciò senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine di quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Il valore della presente causa, vertente in materia di lavoro, è di euro 800,00.

Benevento, 10/03/2014

avv. Vincenzo **FICOCIELLO**







Il Presidente della Sezione
19 MAR 2014
DOT. PIETRO FRANCESCO DE PIETRO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13/03/14
IL FUNZIONARIO
CORSO GIOVAMBATTISTA

TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL GIUDICE DEL LAVORO

- letto il ricorso che precede
- ritenuta la propria competenza
- visti i documenti allegati
- visti gli artt. 633 e segg cpc
- Ingiunge
- Alla COMUNE DI BN di pagare immediatamente in favore della parte ricorrente, VALTERINO NAZZARO la somma di euro 800,00 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo nonché le spese legali della presente procedura liquidate in euro 50,00 oltre iva e cap come per legge con attribuzione e euro 18,50 per c.u.
- Avverte la parte resistente che nel termine di quaranta giorni potrà essere fatta opposizione davanti a questo Tribunale ;
- Concede la provvisoria esecuzione
- Benevento li

Il Giudice

Piero Francesco De Pietro

UFFICIO DI CANCELLERIA

24-3-2014

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

24 MAR. 2014

Benevento, li

IL FUNZIONARIO

PT

È copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. Vincenzo Frosella nella qualità
Benevento, li 24 MAR. 2014

IL CANCELLIERE



RELATA DI NOTIFICA


Ad istanza dell'avv. Vincenzo FICOCIELLO, codice fiscale FCCVCN75E04A783B, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Benevento, ho notificato il ricorso monitorio nonché il decreto ingiuntivo, emesso, in forma esecutiva, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, che precedono, a: **COMUNE DI BENEVENTO** [codice fiscale 00074270620], in persona del legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Benevento alla via Annunziata - Pal. Mosti, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

a mani dell' impiegata Cenicola Elena
incaricata alla ricezione atti t.q.

Benevento, 12 MAG. 2014


Tribunale di Benevento
Ufficiale Giudiziario
Pasquale Di Michele







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO



IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3610 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2014, udienza di discussione del 16/11/2015, vertente

TRA

COMUNE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato\a in VIA BAGNI BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.FEO ANDREA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E

VALENTINO NAZZARO elettivamente domiciliato in VIA G. CALANDRIELLO,1 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv. FICOCIELLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.06.2014 il Comune di Benevento proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.201 \2014 con il quale il Giudice del lavoro di Benevento gli intimava il pagamento di €800,00 in favore dell'opposto a titolo di compenso per attività svolte nell'ambito della festa Madonna delle Grazie anno 2012. Esponiva il Comune che la documentazione offerta in sede di emissione del decreto ingiuntivo non era idonea a dimostrare la fondatezza della domanda nel giudizio di merito; che l'attività svolta dall'opposta nell'organizzazione della festa, anche ove provata, doveva essere retribuita come lavoro straordinario e, di conseguenza, con un compenso minore.

L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.

Dalla documentazione prodotta già in sede monitoria, emerge che, con riferimento alla festa Madonna S.S. delle Grazie per l'anno 2012, veniva predisposto un progetto di attività con relativa previsione di "un ristoro" per i dipendenti comunali del Settore Gruppo Economico e Polizia Municipale, interessati. Con determinazione n.127 del 03.12.2012 si accertava la piena attuazione del progetto, con entrate superiori alle previsioni e del complessivo importo di €8.587,00, da destinare alla liquidazione dei compensi per i dipendenti comunali. In allegato alla determina veniva inserito l'elenco dei dipendenti con i compensi previsti per ognuno.

Appare evidente dall'esame della suddetta documentazione, che il diritto al compenso risulta pienamente provato in quanto, con documentazione di provenienza Comunale, la parte ha documentato la sussistenza del progetto, lo svolgimento dell'attività prevista nel progetto e la misura del compenso.

Trattasi di documentazione sicuramente idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ma anche a dimostrare la sussistenza del diritto nel giudizio di merito. Difatti siamo in presenza di documenti redatti dal Comune che comprovano l'approvazione del progetto e la sua realizzazione, con raggiungimento degli obiettivi. Anche quanto alla misura del compenso, la parte invoca l'erogazione nella misura determinata dallo stesso Comune nella determina n.127 citata.

Da quanto esposto, consegue il rigetto della prima eccezione di parte opponente.

Quanto, poi, al rilievo che detti compiti andavano retribuiti come lavoro straordinario, dagli artt.15 e 17 del CCNL si evince la possibilità per il Comune di predisporre progetti di sviluppo e di erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dei servizi. Nel caso in esame ricorre tale ipotesi con conseguente erogazione dei compensi come determinati con la determina n.127/2012.


Da tutto quanto esposto, discende il rigetto dell'opposizione.

Per il principio della soccombenza l'opponente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo nella misura minima.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Benevento, in persona del sindaco p.t., in data 20.06.2014 nei confronti di VALENTINO NAZZARO ogni contraria



istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


1) rigetta l'opposizione;

2) condanna il Comune al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi €245 oltre rimb.forf. 15,0%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione.

Così deciso in Benevento il 16/11/2015

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)



DEPOSITATO IN UFFIZIA

16 NOV 2015

Benevento,.....

IL CANCELLIERE

CITTA' di Benevento

MINUTA FASCICOLO



Determinazione

Settore VI
Sviluppo Economico

Numero

127

Data

03.12.2012

Oggetto: Progetto per lo svolgimento della manifestazione "Festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie" – Anno 2012 – liquidazione spettanze al personale.

Relazione

Con deliberazione di G.C. n. 104 del 19-6-2012 è stato stabilito di organizzare nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2012 la tradizionale manifestazione religiosa in onore di Maria SS. delle Grazie con previsione di spesa di € 57.000,00 che trovava copertura finanziaria in bilancio corrente all'int. 1.01.08.03, cap. 5154/11, demandando al Dirigente del Settore Sviluppo Economico tutti gli ulteriori atti gestionali per la perfetta riuscita dell'evento.

Con determinazione n. 70 del 21-6-2012 veniva assunto l'impegno di spesa al n. 2054, all'intervento e capitolo già citati; contestualmente, nello stesso atto, veniva effettuata previsione di entrate a titolo di pagamento contributo festa per € 6.000,00 da accertare in **risorsa di bilancio 3310, cap. 2021/1** ed a titolo di pagamento TOSAP e TARSU per la somma di € 10.000,00.

Al fine di garantire la migliore organizzazione per la buona riuscita della manifestazione, nel giugno 2012 il Dirigente di Settore, con nota prot. 50744, presentava agli Organi e Uffici competenti specifico progetto che veniva approvato come di rito e finanziato con le risorse incassate a titolo di "contributo di partecipazione festa" oltre oneri riflessi, come da nota integrativa prot. 51385 del 12-6-2012. La manifestazione si è tenuta nei giorni 1, 2 e 3 luglio e dal monitoraggio globale dei dati e delle attività poste in essere è risultato che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi indicati nel progetto. Considerato che le previsioni di entrata sono state largamente superate e che l'Ente ha proceduto all'incasso di € 8.587,00 a titolo di "contributo festa", visto che le risorse sono state accertate e contabilizzate dal competente ufficio come da note prot. 72971 del 31-8-2012 e 99611 del 27-11-2012, si rende necessario procedere alla liquidazione delle spettanze a n. 10 dipendenti del Settore Sviluppo Economico e n. 3 dipendenti del Corpo di Polizia Municipale, come da dettagliato prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Il Relatore

Istruttore Direttivo

Servizi Commercio-Artigianato

Avv. Rosanna Caruso

Benevento, 29 novembre 2012

L'anno 2012 il giorno _____ del mese di _____ nel proprio ufficio sito in Via Arco
Traiano n. 4

IL DIRIGENTE

Vista e fatta propria la relazione che precede, adotta la seguente determinazione:

- Visto il D. L. vo267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Vista la delibera di G.M. n. 104 del 19-6-2012;
- Vista la determina n. 70 del 21-6-2012,

DETERMINA

1. di liquidare e pagare a n. 10 dipendenti del settore Sviluppo Economico e a n. 3 dipendenti del Corpo di Polizia Municipale la somma di € 8.587,00, oltre oneri riflessi, per l'esecuzione del progetto "Festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie - Anno 2012", così come dettagliatamente indicato nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva di oneri riflessi, ammonta ad € 11.360,60 e graverà sull'int. _____, cap. _____ impegno n. _____ del bilancio 2012;
3. di demandare al Settore Finanze - Ufficio Ragioneria - l'esecuzione della presente determinazione.


Benevento, li _____

Il Dirigente
Dott. Gennaro Vielli

Il sottoscritto Dirigente del Settore Finanze, ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267 e s.m.i., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, dando atto che la spesa di € 11.360,60 grava sull'int. _____ cap. _____ del bilancio 2012, impegno n. _____

Benevento,

Il Dirigente del Settore Finanze
Dr. Andrea Lanzalone



		progetto							
		FESTA M.D.GRAZIE 2012				COMPENSO		32,30%	
								Totale	
Nr ordine	matricola	Cognome e Nome		Categ. Iniz.le	Progressione	lavoro	Oneri riflessi	lordo	
1	752	CARUSO Rosanna		D1	D2	1000,00	323,00	1323,00	
2	614	SAVIGNANO Nicola		A1	A5	800,00	258,40	1058,40	
3	601	MARINARO Rosario		B1	B5	850,00	274,55	1124,55	
4	879	BEATRICE Maria		B1	B4	850,00	274,55	1124,55	
5	768	STANZIALE Angelo		C1	C4	800,00	258,40	1058,40	
6	1067	NAZZARO Valterino		B1	B4	800,00	258,40	1058,40	
7	619	VENTUCCI Carmela		C1	C5	550,00	177,65	727,65	
8	613	ROSSI Margherita		B1	B5	550,00	177,65	727,65	
9	977	SPINA Valeria		A1	A4	400,00	129,20	529,20	
10	971	LOVINO Pasquale		A1	A4	400,00	129,20	529,20	
11	756	FANTASIA Angela		C1	C4	529,00	170,87	699,87	
12	764	PETRELLA Maurizio		C1	C4	529,00	170,87	699,87	
13	757	FISCHETTI Tommaso		C1	C4	529,00	170,87	699,87	
		Totali				€ 8.587,00	€ 2.773,60	€ 11.360,60	



Città di Benevento

AVVOCATURA

Via Annunziata/Palazzo Mosti - Tel. 0824/772262 - Fax 082450314

Benevento, 15-02-2016

Rif. Prot. n. 13141/2016

Assegnata al responsabile del
procedimento ai sensi art. 5 e 6
L. 241/90 e s.m.i. *Tenelattano e capo Causa*

PROF. N° 14244 da 15/02/16

Spett.le Settore Attività Produttive

17 FEB 2016

IL DIRIGENTE

SEDE

Oggetto: Giudizi Comune di Benevento c/Savignano Nicola, sentenza del Tribunale di Benevento n. 1028/2015 e Fischetti Tommaso sentenze del Tribunale di Benevento n. 1030/2015 e n. 1034/2015.

In riscontro alla Vs. nota pari numero prot. dell'11-02-2016 si comunica che, per quanto concerne la sentenza n. 1028/2015, rigettando l'opposizione, ha confermato la validità del decreto ingiuntivo n. 200/14 e per l'effetto ha condannato il Comune di Benevento a pagare in favore di Savignano Nicola la somma di € 661,50 oltre interessi legali e spese. Pertanto non vi è dubbio che questa sia la somma da pagare (€ 661,50) e non altra, così come non vi è dubbio che la stessa si riferisca alla Festa Madonna delle Grazie per l'anno 2011, anche se nella sentenza n. 1028/15 il Tribunale erroneamente ha citato l'anno 2012.

Si ribadisce pertanto che al dipendente Savignano Nicola vanno correttamente corrisposte le somme dovute per la Festa della Madonna delle Grazie 2011, pari ad € 661,50, oltre interessi legali e spese.

Per quanto riguarda Fischetti Tommaso valgono le medesime considerazioni espresse per Savignano e quindi non va considerato l'errore contenuto nella sentenza n. 1030/2015, che parla di Festa Madonna delle Grazie anno 2012, invece che 2011, ma va liquidata la somma di € 661,50 così come previsto nel decreto ingiuntivo n. 202/14 oltre interessi legali e spese.

Mentre ovviamente va imputata alla Festa Madonna delle Grazie anno 2012 la "seconda" sentenza n. 1034/2015, che si riferisce al decreto ingiuntivo n. 314/14, per un importo da liquidare pari ad € 669,87 oltre interessi legali e spese.

Con la speranza di essere stati sufficientemente chiari si inviano distinti saluti.


Il Dirigente Settore Advocatura
Avv. Vincenzo Catalano



PUNTO N. 12

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (DIPENDENTI COMUNALI - PROGETTO MADONNA DELLE GRAZIE ANNO 2012).

Ci sono incompatibilità? La votazione così come sopra 16 favorevoli e 3 astenuti.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno **26 MAG. 2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)

Li **26 MAG. 2016**

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE
(Sergio GAGLIARDI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3° T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti